

I BENI TEMPORALI DELLA CHIESA

COMMENTO AL LIBRO V DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO

SOMMARIO: Parte seconda: Analisi della normativa.

Titolo I. L'acquisto dei beni (cc. 1259-1272): A — I cc. 1259-1262 B — Fonti di acquisto di diritto pubblico: fusione, divisione o estinzione di persone giuridiche (cc. 121-123); tributi e tasse (cc. 1263-1264); la prescrizione (cc. 1268-1270). C — Fonti di acquisto di diritto privato: le offerte volontarie dei fedeli (cc. 1265-1267; 1271); l'offerta per la celebrazione della Santa Messa (cc. 945-958); i negozi giuridici a titolo gratuito. D — Il c. 1272.

Titolo II. L'amministrazione dei beni (cc. 1273-1289): A — L'amministrazione ecclesiastica in generale. Amministrazione ordinaria e straordinaria. B — Il Romano Pontefice: la suprema autorità sulla Chiesa universale (c. 1273). C — Gli Istituti diocesani e inter-diocesani di nuova costituzione (cc. 1274-1275). D — I Vescovi diocesani e gli altri Ordinari (cc. 1276-1278). E — Le singole persone giuridiche pubbliche, in particolare la parrocchia (cc. 1279-1289).

Titolo III. I contratti e specialmente l'alienazione (cc. 1290-1298): A — Definizione di contratto e sua normativa generale (c. 1290). B — Definizione di alienazione e sua normativa generale (cc. 1291-1296). C — La normativa circa la locazione (cc. 1297-1298).

Titolo IV. Le pie volontà in genere e le pie fondazioni (cc. 1299-1310): A — Concetto di pia volontà in genere (c. 1299 par. 1). B — Principi che regolano le pie volontà (cc. 1299 par. 2 - 1302). C — Concetto di pia fondazione (c. 1303 par. 1). D — Principi che regolano le pie fondazioni (cc. 1303 par. 2 - 1307). E — Normativa circa la modifica delle pie volontà (cc. 1308-1310).

PARTE SECONDA

ANALISI DELLA NORMATIVA

TITOLO I. L'ACQUISTO DEI BENI (CC. 1259-1272)

A — I cc. 1259-1262

8. Con procedimento logico il Codice studia innanzi tutto la prima modalità di rapporto tra un soggetto e i beni materiali: l'acquisizione.

Con essa si intende che una determinata realtà entra nel possesso di una persona fisica o giuridica la quale, perciò, ne diventa

proprietaria. In altri termini, con il concetto di acquisto indichiamo l'assunzione in titolarità di beni temporali. Da questa attribuzione di base deriveranno poi le altre capacità in ordine ai propri beni e al proprio patrimonio: l'amministrazione, il godimento, la disponibilità, l'alienazione.

All'articolazione della tematica dell'acquisto dei beni fanno quasi da cappello quattro canoni che considerano globalmente tale diritto della Chiesa e il suo rapportarsi alla comunità dei fedeli.

8.1. Il c. 1259, puntualizzando l'affermazione di carattere generale già formulata dal c. 1254 par. 1, dichiara che la Chiesa — e quindi, in virtù della precisazione ermeneutica del c. 1258, ogni persona giuridica ecclesiastica pubblica — può far propri i beni temporali in tutti i modi legittimi di diritto sia naturale sia positivo, con i quali è lecito acquistare a chiunque altro.

8.1.1. Gli Stati, in base al principio espresso sempre nel canone introduttorio e fondante — il 1254 — ed ai rilievi dottrinali da esso ricavati, devono riconoscere, tutelare e promuovere questo diritto, il quale, nel caso della Chiesa cattolica, diventa pure una specificazione del basilare diritto di libertà religiosa (cf «*Dignitatis Humanae*» 4, 1-3 e 13, 2).

In particolare, la Repubblica Italiana, nell'art. 7, 5 dell'Accordo di Revisione del Concordato Lateranense, riconosce alla Chiesa, o meglio agli enti ecclesiastici, il diritto di acquisto dei beni anche se con i controlli previsti a norma di legge: «L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche»⁽¹⁴⁾. La norma è ribadita dall'art. 17 della Legge 20 maggio 1985, n. 222, sugli enti e i beni ecclesiastici, il quale praticamente riconduce tutta questa materia al diritto comune, stabilendo che «per gli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche». Tali disposizioni sono regolate dall'art. 17 del Codice Civile che così recita: «La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa. Senza questa

(14) Tali principi trovano il loro fondamento nella Costituzione della Repubblica Italiana, che così recita all'art. 20: «Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività».

autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto». Nell'art. 5 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile si stabilisce la procedura per cui l'autorizzazione è data con decreto del Presidente della Repubblica dopo che la domanda è stata presentata al Prefetto della Provincia in cui la persona giuridica ha la sua sede, accompagnata dalla documentazione necessaria. Con la legge 26 febbraio 1982, n. 58, sul decentramento amministrativo, si demandavano alcuni poteri al Prefetto, per rendere le pratiche più celeri. Ma il dispositivo generale dell'art. 74 della Legge 20 maggio 1985, n. 222, ha abrogato tale legge decentrativa, per cui oggi necessita sempre, anche per l'acquisto di un modesto bene immobile, l'autorizzazione del Capo dello Stato, il quale la darà dopo di aver acquisito il parere del Consiglio di Stato. Tutta questa complessa procedura, confermata dalla Circolare n. 57 del 15 settembre 1986 del Ministero dell'Interno ⁽¹⁵⁾, richiede tempi lunghi, pratiche complesse e disagi non di poco conto. Ci si chiede legittimamente, perciò, anche osservando come «la disposizione dell'art. 17 c.c. nasca «da preoccupazioni arcaiche e discutibilissime» sì che il legislatore sembra, in questo campo, camminare «sempre su vecchie orme» senza rendersi conto dei mutamenti sociali ed economici intervenuti nella vita del Paese» ⁽¹⁶⁾, se non sia il caso di giungere ad una riconsiderazione generale della normativa che regola gli acquisti delle persone giuridiche.

8.1.2. La capacità acquisitiva della Chiesa si rifà in modo generico al diritto naturale e al diritto positivo, ma senza dare un elenco delle modalità concrete nelle quali si traduce. Al riguardo ci si deve riferire a tutti i possibili modi di acquisto originario o derivato previsti dal diritto civile in quanto enucleazione e positivizzazione del diritto naturale.

Il Codice Civile Italiano determina la materia all'art. 922, che così recita: «La proprietà si acquista per occupazione (923ss), per invenzione (927ss), per accessione (934ss), per specificazione (940), per unione o commistione (939), per usucapione (1158ss), per effetto di contratti (1376ss), per successione a causa di morte (456ss) e negli altri modi stabiliti dalla legge».

Le fonti di acquisizione tipiche del diritto ecclesiale si possono però raggruppare in due classi: quelle cosiddette di diritto pubblico e quelle cosiddette di diritto privato. Attraverso le prime i beni sono praticamente richiesti dall'autorità ecclesiale in virtù del-

(15) Se ne può rintracciare il testo in «L'Amico del Clero» 68 (1986) 459-467.

(16) G. FELICIANI, *Proprietà in generale. Diritto ecclesiastico*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1988, vol. XXXVII: 320.

l'esercizio della sua potestà, con una positiva determinazione legislativa, «iure imperii»; attraverso le seconde i beni entrano in possesso degli enti ecclesiastici grazie ad un negozio giuridico di diritto privato o comune. Esattamente in base a questi due titoli noi distingueremo i modi di acquisto della Chiesa, dopo però di aver commentato i cc. 1260-1262.

8.2. Il c. 1260 può considerarsi quasi un corollario del precedente, in quanto precisa che la Chiesa può esigere dai suoi fedeli ciò che le è necessario per conseguire i propri fini. E' questa la prima essenziale entrata di cui la Chiesa può beneficiare. Tale diritto è specificato come «nativo», cioè esso deriva dalla stessa natura della Chiesa e dalla missione spirituale che il Signore le ha affidato.

Durante i lavori di revisione del Codice si discusse ampiamente sul termine «exigendi». Furono proposte altre formulazioni: «ius sibi providendi necessaria ad fines suos diversis modis», «ius petendi», «ius colligendi», «ius exquirendi»; la motivazione sostanziale che propugnava queste modifiche stava nel rilievo che il termine «exigendi» rimarcava un diritto cogente, al quale possono essere annesse sanzioni penali, e questo sembrava essere meno confacente con la sensibilità odierna. Così ad un certo punto fu preferita l'espressione «exquirendi» ⁽¹⁷⁾. Alla fine, tuttavia, si tornò all'espressione tradizionale, e a ragione: in effetti, il diritto della Chiesa nei confronti dei fedeli non si limita alla richiesta o al coordinamento e incanalamento delle offerte, ma ha una natura anche impositiva, a cui corrisponde da parte dei fedeli un vero obbligo; anzi, la Chiesa potrebbe urgere questo diritto e questo dovere munendoli di sanzioni. In pratica, però, la Chiesa è ben cosciente di dover usare questa sua attribuzione solo in caso di vera necessità e con molta moderazione; anzi, è convinta che «i fedeli devono essere indotti ad ottemperare al loro obbligo più con la persuasione che con la coazione» ⁽¹⁸⁾.

8.3. Il par. 1 del c. 1261 afferma il diritto dei fedeli di devolvere come desiderano i beni temporali in favore della Chiesa. E' il corrispettivo del c. 222 par. 1 il quale, nell'ambito della considerazione degli obblighi e dei diritti fondamentali di tutti i fedeli che nascono dalla incorporazione alla Chiesa avvenuta con il Battesimo e dalla conseguente costituzione in essa come persona (cf c. 96), parla esplicitamente dell'obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa,

(17) Cf «Communicationes» 12 (1980) 400.

(18) Cf Ivi, 401: «Episcopi tamen suasionem magis quam coactionem fideles inducant ad hanc obligationem implendam».

affinché essa possa disporre di quanto è necessario per il culto divino, per le opere di apostolato e di carità, e per l'onesto sostentamento dei ministri». Tale diritto-dovere dei fedeli di devolvere beni alla Chiesa deve essere libero da limitazioni o condizionamenti da parte dello Stato: esso, in effetti, si presenta come una concreta specificazione del diritto naturale alla libertà religiosa.

Il par. 2 dello stesso canone, ricollegandosi esplicitamente appunto al c. 222 par. 1 e riprendendo «Presbyterorum Ordinis» 20,1, rammenta al Vescovo che è tenuto a ricordare ai fedeli il dovere di sovvenire alle necessità della Chiesa, sollecitandoli a praticarlo nel modo più opportuno.

8.4. Il c. 1262 completa il quadro indicando ai fedeli le modalità attraverso cui ottemperare al loro compito, con un rinvio preciso alle norme emanate dalle Conferenze Episcopali per organizzare e orientare i contributi dei fedeli per le necessità ecclesiali.

8.5. Possiamo concludere osservando come occorra intraprendere una coraggiosa e puntuale azione evangelizzatrice e formativa, a cui dovranno concorrere da un lato la disponibilità responsabile e animatrice dei Pastori, dei parroci in primo luogo, dall'altro l'apertura dei fedeli ad assumersi con integro spirito di servizio le corresponsabilità loro spettanti nello scorrere della vita del Popolo di Dio. «Sarà necessario ricostruire in tutti i fedeli un più avvertito e responsabile senso di appartenenza alla Chiesa, che trova nella elargizione dei beni materiali una espressione concreta ed efficace» ⁽¹⁹⁾. Si tratta, per molti versi e per larghi strati del Popolo di Dio, di creare una nuova mentalità, una maturazione delle coscienze, un esatto e spiccato senso del proprio ruolo all'interno della Chiesa e delle sue istituzioni, facendo sì che ciascuno comprenda con chiarezza ed assuma con vera disponibilità e sincera generosità il suo posto ed i suoi compiti nella compagine ecclesiale, così che tutti si lavori per la crescita del corpo comune, a gloria di Dio e a salvezza delle anime.

(19) E. CAPPELLINI, *Beni ecclesiastici e onesto sostentamento del clero nel Codice di Diritto Canonico*, in *Norme per il sostentamento del clero. Studi e documenti*, Brescia, 1986, 14.

B — Fonti di acquisto di diritto pubblico

9. Le fonti di acquisizione cosiddette di diritto pubblico — come già abbiamo definito — sono quelle stabilite in forza di legge dall'autorità ecclesiale. Esse comprendono: le entrate che per disposizione normativa passano ad una persona giuridica a causa della fusione, divisione o estinzione di un'altra o di altre; i tributi e le tasse; la figura particolare della prescrizione.

10. Fusione, divisione o estinzione di persone giuridiche (cc. 121-123)

10.1. L'argomento non è considerato all'interno del Libro V, ma tra le «Norme generali» del Libro I, nel capitolo dedicato alle persone giuridiche.

10.2. Secondo il c. 121, quando persone giuridiche pubbliche dovessero congiungersi, così che nasca una nuova persona giuridica, questa «ottiene i beni e i diritti patrimoniali propri delle persone precedenti e assume gli oneri di cui le medesime erano gravate; per quanto poi concerne in particolare la destinazione dei beni e l'adempimento degli oneri, devono essere rispettati la volontà dei fondatori e degli offerenti e i diritti acquisiti».

10.3. Quando l'insieme che gode di personalità giuridica pubblica si divide in modo che una parte dello stesso si unisca ad un'altra persona giuridica oppure quando con la parte scorporata si erige una nuova persona giuridica, a norma del c. 122, l'autorità ecclesiastica cui spetta procedere alla ripartizione deve dividere equamente, nella dovuta proporzione, tanto i beni comuni e i diritti patrimoniali quanto i debiti e gli altri oneri, fatti salvi sempre le volontà dei fondatori o donatori, i diritti legittimi acquisiti e gli statuti particolari.

10.4. Il c. 123 stabilisce che, estinta una persona giuridica ecclesiastica pubblica, i suoi beni, i diritti patrimoniali e gli eventuali oneri, qualora gli statuti tacciano, passano alla persona giuridica immediatamente superiore, fatte salve sempre le solite eventualità.

11. Tributi e tasse (cc. 1263-1264)

11.1. La tematica dei tributi e delle tasse riveste oggi, per qualche verso, un interesse prevalentemente storico, dal momento che vari tributi tradizionali (ad es. le decime, le primizie, il cattedratico)

sono praticamente scomparsi quasi dappertutto e le tasse o tariffe — in particolare nella forma dei cosiddetti diritti di stola — si sono progressivamente adeguate alla linea pastorale indicata dal Vaticano II e dai documenti magisteriali di applicazione del Concilio ⁽²⁰⁾; la nuova impostazione, per rendere più chiaro che il dono di Dio non si compra con il denaro ma si distribuisce gratuitamente, come fecero gli Apostoli ⁽²¹⁾, tende in primo luogo ad eliminare, in occasione della celebrazione di sacramenti e sacramentali, la forma della tassa (cioè di un conferimento di denaro obbligatorio ed in misura fissata come corrispettivo di un servizio reso), per adottare invece quella di oblazione richiesta o — meglio — raccomandata; in secondo luogo cerca pure di scindere il problema del sostentamento del Clero dal contributo per le necessità della Chiesa dato dai fedeli in occasione di celebrazioni sacre.

Il nuovo Codice segue questi orientamenti e in base ad essi riordina la materia, attribuendo al Vescovo diocesano il diritto di riscuotere tributi e demandando all'Assemblea dei Vescovi della provincia ecclesiastica la riconsiderazione del problema delle tasse, sul chiaro presupposto, però, di una netta separazione tra la tassa e le offerte: la prima forma di entrata, giusta la sua stessa natura, potrà essere esigita come corrispettivo per determinati atti che l'autorità compie nello svolgimento della sua funzione esecutivo-amministrativa; in collegamento con celebrazioni sacramentali o comunque liturgiche si potrà avere soltanto la forma dell'offerta.

11.2. Più in dettaglio, il c. 1263 sancisce il diritto del Vescovo diocesano di imporre un tributo a tutte le persone giuridiche pubbliche soggette alla sua giurisdizione. Si precisano, però, dettagliatamente le condizioni: innanzi tutto, il Vescovo deve sentire il parere del Consiglio per gli Affari Economici diocesano e del Consiglio Presbiterale; poi, il tributo deve essere sempre in vista delle necessità della diocesi; infine, la sua entità deve essere moderata e proporzionata ai redditi delle persone giuridiche. Si afferma, quindi, lo stesso diritto del Vescovo anche nei confronti delle altre persone giuridiche, quelle private, e delle persone fisiche, ma a condizioni ulteriori oltre a quelle già recensite: rispetto a tali

(20) Cf, ad esempio, già l'Istruzione «Inter Oecumenici» del 26 settembre 1964 al n. 35 in *Enchiridion Vaticanum 2. Documenti ufficiali della Santa Sede. 1963-1967*, Bologna, 1977, 245 e il voto espresso dal Sinodo dei Vescovi del 1971: «i proventi dei sacerdoti siano disgiunti dagli atti di ministero, specialmente da quelli di natura sacramentale», in *Enchiridion Vaticanum 4. Documenti ufficiali della Santa Sede. 1971-1973*, Bologna, 1978, 1234.

(21) Cf At 8, 18-25.

soggetti la possibilità è attuabile solo in caso di grave necessità e il contributo si deve configurare, perciò, non solo come moderato ma anche come straordinario. La conclusione del canone conferisce al Vescovo una potestà anche più ampia, in quanto fa «salve le leggi e le consuetudini particolari che gli attribuiscono maggiori diritti».

In questo ambito è utile ricordare, tra i tributi che il Vescovo può imporre, quello «pro Seminario», previsto dal c. 264: esso è conforme alla disciplina generale che abbiamo testé descritto e deve rispettare poi le ulteriori determinazioni contenute nel canone citato.

11.3. Il c. 1264 affida all'Assemblea dei Vescovi della provincia ecclesiastica la regolamentazione delle tasse e delle oblazioni, a meno che il diritto presenti qualche diversa disposizione.

11.3.1. I Vescovi devono stabilire la misura delle tasse da versare per gli atti di potestà esecutivo-amministrativa compiuti dalla competente autorità ecclesiastica (ad es.: dichiarazioni, certificazioni, vidimazioni, autorizzazioni, dispense, costituzione o modifica di enti, nomine, ecc.) e per l'esecuzione dei rescritti della Sede Apostolica; il tassario esige, per altro, l'approvazione della medesima Sede Apostolica.

Ricordiamo che il c. 1649 lascia alla competenza del Vescovo moderatore del Tribunale la fissazione delle spese processuali.

11.3.2. In secondo luogo, i Vescovi devono determinare le offerte che i fedeli elargiscono in occasione della celebrazione dei sacramenti e sacramentali, ivi compresi i funerali a norma del c. 1181. Per queste non è richiesta l'approvazione della Santa Sede. E' opportuno ricordare come tali contribuzioni rivestano una loro non secondaria importanza, in quanto in molte regioni esse sono ancora fonte decisiva di entrate per far fronte alle necessità e ai fini della missione ecclesiale.

12. *La prescrizione (cc. 1268-1270)*

12.1. Una terza entrata di diritto pubblico può essere rintracciata nell'istituto giuridico della prescrizione.

Essa, sulla scorta del c. 197, può essere definita come un modo di acquistare o perdere un diritto oppure anche di liberarsi da obblighi in base al verificarsi di determinati requisiti previsti dalla legge, il primo dei quali è il decorrere di un certo lasso di tempo.

A seconda che si acquisisca oppure ci si liberi da una attribuzione, la prescrizione è detta acquisitiva o usucapione, oppure

estintiva o liberativa. L'usucapione può venire precisata come il mezzo grazie a cui si ottiene da parte di un soggetto l'acquisto della proprietà e dei diritti reali di godimento, per effetto del possesso di fatto protratto per un certo periodo di tempo e, talora, di altri requisiti. La prescrizione estintiva causa la perdita dell'attribuzione di un soggetto, per effetto dell'inerzia del titolare stesso, il quale non la esercita o non ne usa, sempre per il lasso di tempo fissato dalla legge.

L'istituzione, propria del diritto positivo, deriva la sua bontà da alcune considerazioni di ordine sociale: in primo luogo, conferisce tranquillità alla società in quanto raggiunge la certezza riguardo alla proprietà di un determinato bene; in secondo luogo, tutela l'ordine pubblico che risulta così ben compaginato e contribuisce alla completezza dell'ordinamento giuridico stesso; in terzo luogo, stimola i soggetti ad avere attenzione e diligenza nella verifica dei propri diritti e doveri. Si tratta pur sempre, però, di un istituto utile, prezioso, ma non strettamente necessario.

Come si può facilmente intuire dalle osservazioni fin qui fatte, la prescrizione non riguarda soltanto l'ambito patrimoniale, ma anche altri campi del diritto. Ecco perché troviamo il rimando a canoni del Libro I sulle «Norme generali».

12.2. Il c. 1268, rinviando ai cc. 197-199 sulla disciplina globale della prescrizione, canonizza la legislazione civile delle varie nazioni in cui si applica tale istituto, fatte salve alcune eccezioni. Il Codice, in effetti, mantiene sue norme peculiari per quanto si riferisce agli oggetti, alla possibilità di prescrizione delle cose sacre, al tempo necessario e alla buona fede esigita.

12.3. In base al c. 199 sono sottratti alla prescrizione: «i diritti e gli obblighi che sono di legge divina naturale o positiva; i diritti che si possono ottenere per solo privilegio apostolico; i diritti e gli obblighi che riguardano direttamente la vita spirituale dei fedeli; i confini certi e indubitati delle circoscrizioni ecclesiastiche; le elemosine e gli oneri delle Messe; la provvisione dell'ufficio ecclesiastico che a norma del diritto richiede l'esercizio dell'ordine sacro; il diritto di visita e l'obbligo di obbedienza, quasi che i fedeli non possano essere visitati da nessuna autorità ecclesiastica e non siano più soggetti ad alcuna autorità».

12.4. Il c. 1269 regola la prescrizione delle «res sacrae», ossia di quei beni destinati al culto divino attraverso una dedicazione o una benedizione costitutiva. Essi, se sono «in proprietà di privati, possono essere acquistati con la prescrizione da persone private,

ma non è lecito adibirli ad usi profani, a meno che non abbiano perso la dedicazione o la benedizione; se invece appartengono ad una persona giuridica ecclesiastica pubblica, possono essere acquistati soltanto da un'altra persona giuridica ecclesiastica pubblica».

12.5. Il tempo richiesto è stabilito dal c. 1270.

Le cose immobili, mobili preziose, i diritti e le azioni tanto personali che reali che appartengono alla Santa Sede, per poter essere prescritti necessitano di un lasso di tempo di cento anni; il tempo necessario per prescrivere tali beni quando appartengono ad un'altra persona giuridica ecclesiastica pubblica è di trent'anni. Per gli altri beni (ad es. i beni mobili non preziosi) e per i beni appartenenti a una persona giuridica privata, il tempo è quello fissato dalla legge civile ⁽²²⁾.

Ricordiamo, infine, che alcuni Istituti Religiosi godono in questa materia di privilegi particolari.

12.6. La buona fede è esigita, secondo il dettato del c. 198, non solo all'inizio del possesso, ma per tutto il tempo richiesto perché si verifichi la prescrizione.

Per buona fede si intende la convinzione del detentore del bene in gioco che esso sia suo o che, con il possesso, non leda il diritto di nessuno. E', in fondo, la coscienza di comportarsi da galantuomo, di non far torto a nessuno. Per la prescrizione estintiva si ritiene sia sufficiente la buona fede cosiddetta negativa, cioè quella di chi crede di non violare nessun obbligo di coscienza verso gli altri.

Per il diritto canonico è necessaria la buona fede continuata. Esso si diversifica, così, sostanzialmente dal diritto romano come pure dalle moderne legislazioni civili. Per il primo era sufficiente la buona fede all'inizio del possesso e, quindi, era indifferente la mala fede eventualmente sopravvenuta, secondo l'effato: «mala fides superveniens non nocet»; molte tra le seconde tollerano o addirittura ammettono la mala fede. Risalta in tal modo la natura assolutamente peculiare del diritto della Chiesa rispetto a quello degli Stati: essa fa sì che anche quando per ragioni di ordine pratico il primo «canonizzi» il secondo, recepisca cioè al suo interno la normativa statuale, mantenga sempre opportune limitazioni, tese ad impedire

(22) In Italia, la legge dà diverse determinazioni: per quanto riguarda l'usucapione il tempo varia da 20 a 10 a 3 anni (cf artt. 1158ss C.C.); per la prescrizione liberativa il tempo è di 10, 5, 2, 1 anno o 18 mesi (cf artt. 2946ss C.C.), ma, in armonia con il termine per l'usucapione, è previsto pure il periodo più lungo (20 anni) per l'estinzione dei diritti reali su cosa altrui (artt. 954, 970, 1014, 1073 C.C.).

che si immettano nell'ordinamento canonico princìpi e norme contrari alla sua indole e alla sua finalità.

C — Fonti di acquisto di diritto privato

13. Le fonti di acquisizione cosiddette di diritto privato — come già abbiamo enunciato — sono tutti i modi di acquisto di diritto comune, ossia quelli che sono frutto di un negozio giuridico previsto e regolato dal diritto privato. Esse comprendono, in primo luogo, le entrate per così dire «interne», quelle cioè provenienti dalle rendite dei beni patrimoniali già di proprietà della Chiesa; esse, come si può facilmente immaginare, sono molto varie e difficilmente catalogabili: non è possibile, quindi, una loro considerazione dettagliata; in secondo luogo, individuiamo le entrate «esterne», che fanno capo a due fondamentali canali: le offerte volontarie dei fedeli e i negozi giuridici a titolo gratuito, sia «inter vivos» sia «mortis causa».

14. Le offerte volontarie dei fedeli (cc. 1265-1267; 1271)

14.1. Occorre innanzi tutto ribadire l'estrema importanza di questa fonte che interpella in prima persona tutti i fedeli, in quanto costituisce ancora oggi, almeno quasi dappertutto, il cespite più rilevante del patrimonio ecclesiale.

In effetti, come è facilmente rintracciabile e giustificabile nel dato della rivelazione e della tradizione, «la primaria responsabilità per il sostegno economico alla vita e all'azione pastorale della Chiesa spetta ai fedeli e alle comunità cristiane... La partecipazione delle comunità cristiane e di ciascun fedele al sostegno della Chiesa ha una radice teologica, è una questione di coerenza nell'appartenenza ecclesiale, è animata e sostenuta dalla fede e dalla carità; perciò, trattandosi di una obbligazione fondamentale dei battezzati, costituisce anche la garanzia permanente e sicura della disponibilità di risorse per la Chiesa medesima. La generosità dei fedeli, illuminata dalla fede, non verrà mai meno» ⁽²³⁾.

14.2. Le oblazioni volontarie possono essere elargite sia in modo del tutto autonomo e su iniziativa completamente indipendente, sia su richiesta o istanza: in entrambi i casi si dà e si lascia una volontà libera, ma la causa che spinge al contributo volontario è

(23) CEI, *Souvenire alle necessità della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli*, Roma, 14 novembre 1988, n. 12.

chiaramente diversa. Parleremo nel primo caso di offerte spontanee che — come è agevole immaginare — possono assumere le forme più diverse e rivolgersi a tutte le finalità ecclesiali. Chiameremo le seconde «collette» o «questue»: esse saranno indirizzate a scopi ben precisi.

14.3. I cc. 1265-1266 danno norme che regolano le raccolte di offerte su istanza.

14.3.1. Per evitare abusi e tutelare i diritti di tutti, il c. 1265 vieta a qualsiasi persona privata sia fisica sia giuridica di questuare (l'espressione «stipem cogere» ha tradizionalmente questo significato e viene intesa come la richiesta di denaro fatta di persona a viva voce o di porta in porta) senza la licenza scritta del proprio Ordinario e di quello del luogo dove si intende raccogliere offerte. Si lascia, poi, alle Conferenze Episcopali definire norme generali comuni che regolino la materia delle questue ⁽²⁴⁾.

Il divieto non tocca, comunque, le persone giuridiche ecclesiastiche pubbliche, come ad esempio la parrocchia, e i diritti particolari degli Istituti religiosi mendicanti; questi ultimi, però, dovranno comunque osservare le norme eventualmente dettate dalle Conferenze dei Vescovi.

Ricordiamo pure come l'Accordo di Revisione del Concordato Lateranense (18 febbraio 1984) all'art. 7, comma 4, ha confermato per le collette effettuate negli edifici di culto o ecclesiastici il regime precedente; quindi, le autorità ecclesiastiche possono, senza alcuna ingerenza delle autorità civili, eseguire raccolte di denaro all'interno o all'ingresso di detti edifici ⁽²⁵⁾.

14.3.2. Il c. 1266 concerne le raccolte speciali di offerte per scopi particolari a livello parrocchiale, diocesano, nazionale o universale. Tocca all'Ordinario definire tali questue che, allora, dovranno venire fatte in tutte le Chiese e gli oratori aperti abitualmente ai fedeli, compresi quelli degli Istituti Religiosi. Dato che le collette speciali sono oggi abbastanza frequenti nelle diocesi (cf ad es.: la «giornata» della Santa Infanzia, dell'Azione Cattolica, dell'Università Cattolica, del Quotidiano Cattolico, delle Migrazio-

(24) In data 19-23 settembre 1983 la XXII Assemblea Straordinaria della CEI ha deliberato che la materia riguardante le questue venisse demandata all'ulteriore approfondimento di un gruppo di studio.

(25) Cf Concordato Lateranense (11 febbraio 1929) art. 2: «... Le autorità ecclesiastiche possono senza alcuna ingerenza delle autorità civili eseguire collette nell'interno ed all'ingresso delle chiese nonché negli edifici di loro proprietà».

ni, del Seminario, delle Missioni, dei Lebbrosi, ecc.), non sembra inutile ricordare il carattere pur sempre straordinario di queste offerte raccolte su istanza ⁽²⁶⁾ e invitare gli Ordinari a qualche intelligente ripensamento della questione, magari attraverso un accorpamento di alcune «giornate diocesane».

14.3.3. Per connessione ci sembra coerente anticipare qui il commento al c. 1271. Il canone concerne, infatti, il dovere comunionale delle singole Chiese locali di contribuire con offerte a che la Sede Apostolica abbia i mezzi necessari per poter svolgere la sua missione istituzionale; ci pare, quindi, questa un'istanza della Santa Sede che si dirige a tutti i fedeli e interessa, in particolare, la responsabilità dei Vescovi. Il Collegio Episcopale, in effetti, che comprende sempre il Papa come suo Capo, è soggetto della piena e suprema potestà e condivide, perciò, la sollecitudine pastorale per tutta la Chiesa. E' il vincolo dell'unità e della carità che stringe le Chiese particolari con la Sede Apostolica a giustificare e a dotare di contenuti l'obbligo morale e giuridico che la norma precisa.

Ricordiamo come una forma tradizionale con cui si ottempera a questa esigenza di un concreto sostegno economico è il cosiddetto «Obolo di San Pietro».

14.4. Le offerte spontanee dei fedeli possono essere fatte a tutte le persone giuridiche ecclesiastiche e per tutti i fini spirituali della Chiesa.

14.4.1. Il c. 1267 le disciplina a livello generale con tre indicazioni.

La prima è tesa a definire con chiarezza il destinatario dell'oblazione; a tal fine elabora una presunzione di diritto: se non consta del contrario, i donativi fatti ai Superiori o agli amministratori di qualsivoglia persona giuridica ecclesiastica, anche privata, si deve presumere vengano fatti alla stessa persona giuridica (per es.: alla parrocchia se fatte al Parroco, al seminario se presentate al Rettore, ecc.).

Essendo generalmente tali offerte favorevoli alla Chiesa, la seconda indicazione prescrive che esse non possono essere rifiutate a meno che si dia una giusta causa; se poi in gioco è una persona giuridica pubblica, essa per rifiutare il donativo negli affari di maggior importanza necessita della licenza dell'Ordinario; tale licenza è richiesta anche per accettare offerte che siano legate da oneri o condizioni.

(26) Cf «Communicationes» 12 (1980) 405: «Consultores censent ex tenore canonis patere indolem extraordinariam huiusmodi stipitis colligendae, quod quidem importat moderatum usum huius facultatis Episcopi».

La terza normativa impegna a destinare le offerte secondo le finalità indicate da chi le ha elargite. Il principio si fonda su un criterio di giustizia e si connette con uno dei diritti fondamentali della persona umana, quello di vedere rispettata ed attuata la propria volontà. «Le intenzioni dei fedeli che dispongono dei propri beni per un fine pio, quando non siano contrarie a canoni inderogabili e siano state accettate, diventano norme, nello stesso tempo giuridiche e morali, che devono essere osservate, salvo i casi di riduzione e di modifica espressamente previsti» (27). Se coloro che reggono o che amministrano la persona giuridica giudicano più utile o addirittura necessaria un'altra destinazione del bene, orientino precedentemente la volontà del donatore; una volta accettata l'offerta, la sua finalità deve essere scrupolosamente rispettata. Il principio riveste pure un'importanza non indifferente come incentivo per i fedeli ad elargire i propri beni in favore di cause pie; qualora le volontà non vengano rispettate, è comprensibile che i fedeli ne restino contrariati e si orientino verso altre istituzioni. Per tutte queste ragioni il Codice ritorna spesso sul criterio espresso nel par. 3 del c. 1267 (28).

14.4.2. Una forma particolare di oblazione spontanea è l'offerta per la celebrazione della Santa Messa, disciplinata dal Codice nel Libro IV, al titolo sulla SS. Eucaristia, al capitolo III (cc. 945-958).

Senza minimamente intaccare il valore della Santa Messa, che è sempre celebrata a gloria di Dio e a salvezza di tutti gli uomini, è tradizione che i fedeli domandino che una determinata celebrazione della Eucaristia venga applicata secondo le loro particolari intenzioni, e nell'occasione presentino un'offerta volontaria per le necessità della Chiesa (29).

(27) V. ROVERA, *Il Libro V: i beni temporali della Chiesa*, in *Il nuovo Codice di Diritto Canonico. Studi*, a cura di L. Mistò, Torino, Leumann, 1987, 238-239.

(28) Vedi, ad es., i cc. 121, 122, 123, 326 par. 2, 616 par. 1, 706 n. 3, 1300.

(29) Così leggiamo in «Communicationes» 4 (1972) 57-58: «Historice si res consideratur, usus dandi stipem ortus videtur ex Missae offertorio, in quo christifideles celebrationem Eucharisticam participantibus necessaria ad celebrationem, imprimis panem et vinum attulerunt, aliaque etiam dona naturalia, in sacerdotum sustentationem, immo et in pauperum alimentum, obtulerunt. Hac ratione stipis oblata cum ipsa Eucharistica celebratione proprie colligata erat. Remansit quidem ut a plerisque, ut videtur, scriptoribus de natura huius stipis agentibus, eadem stipis declarata sit oblatio quam, occasione sacrificii Eucharistici ad sui intentionem celebrati et applicati, christifideles faciunt, ut pro parte sua conferant tum ad Ecclesiae ministrorum sustentationi providendum tum ad Ecclesiae variis necessitatibus propiciendum».

Il dato storico è confermato dal Magistero, come ad esempio nel «Motu Proprio» di Paolo VI «Firma in traditione» del 13 giugno 1974 ⁽³⁰⁾: «E' nella costante tradizione della Chiesa che i fedeli, spinti dal loro senso religioso ed ecclesiale, vogliano unire, per una più attiva partecipazione alla celebrazione eucaristica, un loro personale concorso, contribuendo così alle necessità della Chiesa, e particolarmente alla sostentazione dei suoi ministri, nello spirito del detto del Signore: "L'operaio è degno della sua mercede" (Lc 10, 7)... Tale uso, col quale i fedeli si associano più intimamente a Cristo offerente e ne percepiscono frutti più abbondanti, è stato non solo approvato, ma anche incoraggiato dalla Chiesa che lo considera come una specie di segno di unione del battezzato con Cristo, nonché del fedele con il sacerdote, il quale proprio in suo favore svolge il suo ministero» ⁽³¹⁾.

Anche se nel processo storico talvolta l'offerta è stata concepita quasi come un contratto privato tra il fedele e il sacerdote (del tipo «do ut des»), il nuovo Codice richiama con chiarezza che essa è un elemento di bene pubblico e come realtà materiale che entra in possesso della Chiesa è giustificata soprattutto dalla destinazione al sostentamento del Clero (cf c. 946).

Per garantire questa qualifica pubblica, il Codice affida all'autorità ecclesiale, in specie al Concilio provinciale o all'Assemblea dei Vescovi della provincia ecclesiastica, di salvaguardarla con un'apposita normativa: essa deve, in particolare, fissare un limite di offerta, oltre cui non è lecito al sacerdote «expetere» di più (cf c. 952 par. 1). Il termine latino potrebbe, di per sé, venire tradotto sia con «chiedere» sia con «esigere» ⁽³²⁾. Anche se si preferisse in-

(30) Da tempo si parla di una riconsiderazione della materia da parte della Santa Sede, in considerazione di alcune mutate condizioni storiche, di esigenze nuove e, anche, di prassi innovative che tendono a diffondersi. A tutt'oggi, tuttavia, l'intervento di Paolo VI è ancora l'ultimo, almeno a livello in certo modo sistematico. Quando il presente articolo era già in bozze, il 23 marzo 1991, l'«Osservatore Romano» ha pubblicato un Decreto della Sacra Congregazione per il Clero, datato 22 febbraio 1991, sulla celebrazione di Sante Messe comunemente chiamate «plurintenionali» o «collettive»; il documento vuole rispondere autorevolmente alle ripetute richieste rivolte alla Santa Sede da molti Pastori in riferimento ad una problematica prassi recentemente diffusasi, a volte anche in modo pretestuoso (vedi poco più avanti nel testo la normativa introdotta da tale Decreto).

(31) *Enchiridion Vaticanum 5. Documenti della Santa Sede. 1974-1976*, Bologna, 1979, 534-535.

(32) Di per sé «expetere» vuole indicare una domanda «qualificata», non una semplice richiesta; quindi, anche se la traduzione italiana che ha avuto il beneplacito della CEI riporta «chiedere», rammentando che soltanto il testo latino del CIC ha valore ufficiale, sarebbe legittimo interpretare nel senso di «domandare con insistenza — richiedere — esigere».

interpretare che il Codice vieti al sacerdote soltanto di esigere di più dell'offerta indicata, si dovrebbe pur sempre rimarcare che lo stesso canone invita ad accettare anche un'offerta minore e il c. 945 par. 2 raccomanda vivamente ai sacerdoti di celebrare la Messa per le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei più poveri, anche senza ricevere alcuna offerta. Di più, il c. 947 afferma categoricamente che «dall'offerta delle Messe deve essere assolutamente tenuta lontana anche l'apparenza di contrattazione o di commercio » e, quindi, a maggior ragione di lucro; in altri termini, potremmo dire che il sacerdote non deve neppure lontanamente mostrare un interesse particolare per l'aspetto economico o insinuare nei fedeli la benché minima impressione che la Santa Messa venga «pagata». Considerato tutto questo contesto, il sacerdote non dovrebbe — a nostro avviso — accontentarsi di un rispetto formalistico della norma limitandosi a non esigere di più, ma non dovrebbe neppure «chiedere» qualcosa oltre l'offerta prestabilita. Occorre pur sempre ricordare che il valore della prassi tradizionale sta nel fatto che, in occasione della richiesta che una Santa Messa venga celebrata in particolare per una certa intenzione, il fedele contribuisce alle necessità della Chiesa, le quali si concretizzano in questo caso nel fine del sostentamento del ministro.

A norma del c. 951 par. 1, il sacerdote che celebra più Sante Messe in un giorno può ricevere e trattenere per sé solo un'offerta — la prima —, destinando le altre secondo i prescritti dell'Ordinario; può percepire solo qualche retribuzione a titolo estrinseco (ad es. per eventuali spese di trasporto che ha dovuto sostenere per raggiungere il luogo della binazione o trinazione); è prevista un'eccezione solo per le Messe celebrate nel giorno di Natale ⁽³³⁾.

I singoli concelebranti possono applicare la Santa Messa ciascuno secondo la propria intenzione e ricevere, quindi, l'offerta annessa; è, invece, positivamente vietato percepire per qualsiasi ragione un'offerta per la Messa concelebrata binando (cf c. 951 par. 2).

Non si può ricevere due offerte per la stessa Messa; se sono state chieste intenzioni con singole offerte, anche esigue, si devono celebrare Messe distinte (cf c. 948). E' lecito celebrare e applicare una sola Santa Messa secondo diverse intenzioni di più fedeli che, però, in comune hanno raccolto e offerto per un'unica celebrazione. Il Decreto della Sacra Congregazione per il Clero del 22 febbraio 1991 (cf la nota 30) consente una unificazione di offerte in

(33) Ricordiamo che, eccettuati i casi previsti dall'ordinamento canonico, è l'Ordinario del luogo che concede per giusta causa la facoltà di binare e per necessità pastorale, nelle domeniche e nei giorni di precetto, di trinare (cf c. 905 par. 2).

una sola Santa Messa celebrata secondo un'unica intenzione "collettiva" anche su iniziativa del sacerdote alle seguenti precise condizioni: gli offerenti devono essere stati previamente ed esplicitamente avvertiti e devono avere liberamente acconsentito al cumulo della loro offerta con altre in un'unica offerta per la celebrazione di una sola Santa Messa (cf art. 2 par. 1); tale Messa "plurintenZIONALE" non può essere celebrata più di due volte per settimana e occorre indicarne pubblicamente il giorno, il luogo e l'ora (cf art. 2 par. 2); al celebrante è lecito trattenere la sola elemosina stabilita nella Diocesi (cf art. 3 par. 1), mentre la somma residua eccedente tale offerta sarà consegnata all'Ordinario di cui al c. 951 par. 1, che la destinerà ai fini stabiliti dal diritto nel c. 946 (cf art. 3 par. 2). Resta quindi chiaro che contravvengono a tale normativa assumendosene la relativa responsabilità morale quei sacerdoti che raccolgono indistintamente offerte per la celebrazione di Messe secondo particolari intenzioni e, cumulandole in un'unica offerta all'insaputa degli offerenti, vi soddisfano con un'unica Santa Messa celebrata secondo un'intenzione detta "collettiva" (cf art. 1 par. 2).

Chi ha ricevuto l'offerta per la celebrazione e applicazione di una Messa, vi è tenuto per obbligo (cf c. 949). Quando qualcuno desse una somma per l'applicazione di Sante Messe senza specificare il numero, questo si computi secondo l'offerta del luogo dove dimora l'offerente, a meno che si presuma legittimamente un'intenzione diversa (cf c. 950).

Se l'offerente ha domandato un tempo determinato e la richiesta è stata accettata, la si soddisfi. Non si possono, comunque, ricevere offerte per l'applicazione di Messe che non sia possibile soddisfare entro un anno (cf c. 953).

Chi intendesse affidare ad altri la celebrazione di Messe (cf cc. 954 e 955 par. 1), lo deve fare al più presto; il limite di tempo fissato per la celebrazione (al massimo un anno) inizia per il sacerdote ricevente dal momento in cui accetta le intenzioni di applicazione (cf c. 955 par. 2). In tali casi occorre trasmettere — non dovrebbe essere neppure il caso di precisarlo — tutta l'offerta ricevuta, «a meno che non consti con certezza che la parte eccedente l'offerta dovuta nella diocesi, fu data in considerazione della persona (intuitu personae)» (c. 955 par. 1).

Tutti e singoli gli amministratori di cause pie o altri comunque tenuti alla celebrazione di Sante Messe, devono trasmettere all'Ordinario gli oneri delle Messe che non hanno potuto soddisfare entro l'anno (cf c. 956).

Ogni sacerdote deve annotare con cura le Sante Messe ricevute da celebrare (cf c. 955 parr. 3 e 4); lo stesso vale per i Parroci e

i Rettori di luoghi pii nei confronti delle Messe celebrate nelle loro Chiese (cf c. 958 par. 1).

All'Ordinario di luogo o al Superiore competente spettano compiti di vigilanza sull'adempimento degli oneri delle Messe e sulla verifica dei registri (cf cc. 957 e 958 par. 2).

15. *I negozi giuridici a titolo gratuito*

Rientrano tra i modi esterni di contribuire alle necessità della Chiesa anche le cosiddette «pie volontà» dei fedeli in genere e, in specie, le pie fondazioni. Noi, però, seguendo l'ordine sistematico del Codice che le situa nel Titolo IV, tratteremo a parte, autonomamente, questo significativo capitolo.

D — Il c. 1272

16. La fonte diretta di questo canone è, ancora una volta, il rilevante testo di «Presbyterorum Ordinis» 20. In effetti, al paragrafo conclusivo del numero si considera il delicato problema della sorte del sistema beneficiale.

Il tema dovrebbe essere sviluppato più ampiamente in chiave di sostentamento del Clero. Basti qui annotare ciò che il canone stabilisce: nelle nazioni in cui si trovano ancora benefici propriamente detti, le Conferenze Episcopali ne regolino il regime, secondo il criterio che il reddito del beneficio non è più personale, cioè del titolare dell'ufficio, ma deve confluire nell'Istituto diocesano per il sostentamento del Clero prefigurato nel c. 1274 par. 1; anzi, per quanto è possibile, non soltanto il reddito, ma la stessa dote, cioè lo stesso bene in gioco, deve essere trasferita a questo nuovo ente, giungendo così alla pratica soppressione dell'istituto beneficiale. Tuttavia, a rigore, il Codice non parla di soppressione⁽³⁴⁾, ma lascia alle Conferenze Episcopali la decisione in base alla situazione del paese e con norme comunque concordate e approvate dalla Santa Sede, in quanto tale materia è generalmente oggetto dei Concordati stipulati con gli Stati⁽³⁵⁾.

(34) I Consultori, durante i lavori per la revisione del Codice, propendevano per la soppressione, ma la Plenaria della Commissione responsabile tolse il termine «suppressionem» e tornò al più generico «regimen moderari» (cf «Communicationes» 12 [1980] 412 e 15 [1984] 31).

(35) La netta linea di tendenza è, tuttavia, proprio quella di giungere alla soppressione, come si può evincere dalla finalità a cui la riforma deve tendere: «ita ut ..., quatenus possibile sit, ipsa dos beneficiorum ad institutum, de quo in can. 1274 par. 1, paulatim deferatur».

TITOLO II. L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI (CC. 1273-1289)

A — *L'amministrazione ecclesiastica in generale.*
Amministrazione ordinaria e straordinaria

17. La normativa codiciale «de administratione bonorum» propone una articolazione intorno a quattro diversi livelli di competenza: il Romano Pontefice, per la Chiesa universale; gli istituti diocesani e inter-diocesani, di nuova costituzione; i Vescovi diocesani e gli altri Ordinari; gli amministratori delle singole persone giuridiche pubbliche.

A questi quattro capitoli, all'interno dei quali esamineremo analiticamente le disposizioni canonistiche, occorre premettere una definizione di amministrazione ed introdurre alcune precisazioni necessarie.

17.1. Per amministrazione si intende l'attività con cui i beni acquisiti sono conservati e portati al loro fine.

Nel Diritto Canonico, in senso stretto, l'amministrazione è l'insieme degli atti tesi alla conservazione e al miglioramento del patrimonio ecclesiastico, alla produzione e all'uso dei suoi frutti e delle sue rendite; tuttavia, in senso lato, si intende per amministrazione anche l'insieme degli atti mediante cui viene modificato il patrimonio, con l'acquisto di nuovi beni o con la perdita o diminuzione di essi.

17.2. Si distinguono allora, proprio in base a questa definizione, due tipi di amministrazione: l'ordinaria, a cui appartengono gli atti che non modificano sostanzialmente la stabilità del patrimonio, cioè quegli atti abitualmente necessari per il mantenimento e la promozione del patrimonio, come per l'uso e l'impiego dei redditi; la straordinaria, a cui appartengono invece gli atti, più impegnativi e meno comuni, che modificano o compromettono la stabilità del patrimonio.

La distinzione assume una particolare rilevanza non solo per l'obiettivo diversa importanza che hanno questi atti, ma anche per i suoi risvolti giuridici. Infatti, come vedremo più precisamente in seguito, l'amministratore può compiere validamente atti di ordinaria amministrazione senza licenza alcuna dell'autorità competente, mentre per la validità degli atti di straordinaria amministrazione è necessaria la previa autorizzazione del Superiore competente e il consenso favorevole di altri organismi.

Comunque, non è facile identificare i criteri di distinzione tra gli atti di gestione ordinaria e straordinaria dei beni.

Il Codice infatti non si pronuncia e rinvia ad altre istanze la concreta determinazione.

Innanzitutto il c. 1277 assegna alla Conferenza Episcopale il compito di «stabilire quali atti debbano ritenersi di amministrazione straordinaria» per il Vescovo diocesano. La CEI, con la delibera n. 37 approvata dalla XXIV Assemblea generale nell'ottobre 1984 e modificata dalla XXXII Assemblea generale nel maggio 1990, modifica entrata in vigore il 1° ottobre 1990, ha stabilito che: «Gli atti di straordinaria amministrazione, diversi da quelli previsti dai canoni 1291, 1295 e 1297, per la diocesi e le altre persone giuridiche eventualmente amministrate dal Vescovo diocesano sono determinati come segue:

a) l'alienazione di beni immobili, diversi da quelli che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuridica, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20 (cioè, attualmente, trecento milioni di lire);

b) la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato, che comportino una spesa superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20;

c) l'inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali;

d) la mutazione di destinazione d'uso di immobili di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, determinando il valore dell'immobile attraverso la moltiplicazione del reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legislazione vigente in Italia;

e) l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20» ⁽³⁶⁾.

Per quanto riguarda le singole persone giuridiche pubbliche, il c. 1281 par. 2 rinvia agli statuti il compito di precisare quali atti si debbano considerare straordinari; se questa definizione è assente negli statuti, «spetta al Vescovo diocesano, udito il Consiglio per gli affari economici, determinare tali atti per le persone a lui soggette».

Naturalmente, egli terrà in considerazione le disposizioni della Conferenza Episcopale previste dal c. 1277.

Comunque devono essere già ora considerati atti di gestione straordinaria: l'alienazione di beni, a norma del c. 1291 (cf il capitolo successivo); ogni contratto che intacchi il patrimonio peggiorandone la condizione, a norma del c. 1295; la locazione, se-

(36) Cf per il testo del 1985 *Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana (CEI). Decreti, dichiarazioni, documenti pastorali per la Chiesa Italiana*. 3. 1980-1985, Bologna, 1986, 2292; per la modifica gli Atti della XXXII Assemblea generale del 14-18 maggio 1990 o «L'Amico del Clero» 72 (1990) 440-441.

condo le norme previste dalla CEI con Delibera n. 38 (cf c. 1297), come esamineremo nel relativo capitolo.

*B – Il Romano Pontefice: la suprema autorità
sulla Chiesa universale (c. 1273)*

18. Il Romano Pontefice, per il peculiare ufficio che gli è affidato, gode di potestà ordinaria sulla Chiesa, una potestà suprema, piena, immediata e universale (cf c. 331). In forza di questo primato di governo, egli è anche, secondo il dettato del c. 1273, «supremus administrator et dispensator» di tutti i beni ecclesiastici.

Infatti, sebbene la proprietà di tali beni sia riconosciuta dal diritto alle persone giuridiche che li hanno legittimamente acquisiti (cf c. 1256), e pur se il Sommo Pontefice non è in prima persona e direttamente l'amministratore dei beni della Chiesa, egli detiene, come abbiamo già considerato nel capitolo primo, un potere interno e morale su tutti i beni, che gli consente di vigilare, coordinare la gestione, emanare norme di diritto universale e disporre dei beni stessi nei casi in cui lo richieda il «bene della Chiesa».

*C — Gli Istituti diocesani e inter-diocesani di nuova costituzione
(cc. 1274-1275)*

19. L'abbandono del sistema beneficiale ha condotto alla costituzione di un nuovo regime giuridico patrimoniale che si occupi del sostentamento del Clero e della giusta retribuzione di coloro che prestano servizio alla Chiesa. Il nuovo Codice, in conformità alle disposizioni del Decreto «Presbyterorum Ordinis» 21, prevede la costituzione di tre nuovi istituti a livello diocesano o inter-diocesano: l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero che presta servizio alla diocesi (cf c. 1274 par. 1), un Istituto che si occupi della sicurezza e della previdenza sociale del Clero (cf c. 1274 par. 2) e un fondo comune destinato alla retribuzione delle altre persone che lavorano per la Chiesa, al soddisfacimento delle diverse necessità che sorgono nella diocesi, nonché all'aiuto verso le diocesi più bisognose (cf c. 1274 par. 3).

Questi istituti si configurano come persone giuridiche pubbliche, con propri statuti debitamente approvati, e, se possibile, devono essere costituiti in una forma riconosciuta dal Diritto civile, in modo da avere personalità e capacità giuridiche civili (cf c. 1274 par. 5).

19.1. *L'Istituto per il Sostentamento del Clero (c. 1274 par. 1)*

Secondo il c. 1274 par. 1, che attua le disposizioni di «Presbyterorum Ordinis» 21,1, questo istituto ha il compito di raccogliere beni e offerte al fine di provvedere al sostentamento del Clero che presta servizio alla diocesi, a norma del c. 281.

La sua base patrimoniale è costituita dai redditi e dalla stessa dote degli ex-benefici (cf c. 1272), la cui gestione è regolamentata dal diritto particolare, in conformità alle norme di diritto comune⁽³⁷⁾.

L'erezione di questo istituto è obbligatoria per ogni diocesi⁽³⁸⁾, a meno che la sua finalità non sia adeguatamente adempiuta in altro modo.

In Italia, gli Accordi di revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984, prevedono la costituzione degli Istituti per il Sostentamento del Clero, che godono di personalità giuridica ecclesiastica e civile⁽³⁹⁾.

19.2. *L'Istituto per la Previdenza sociale del Clero (c. 1274 par. 2)*

Il c. 1274 par. 2 ripropone la normativa di «Presbyterorum Ordinis» 21, 2. L'erezione di questo istituto, affidata alla Conferenza Episcopale, si propone di far fronte alla necessità della previdenza e dell'assistenza sanitaria del Clero e, inoltre, del doveroso mantenimento dei sacerdoti malati, invalidi o anziani. L'Istituto è necessario nei paesi in cui la previdenza sociale del Clero non sia garantita dalle strutture e dagli organismi statali.

Il par. 4 di questo canone contempla, «pro diversis locorum adiunctis», la possibilità di erezione di questi istituti a livello interdiocesano o nazionale, così da garantire in modo efficace il raggiungimento del fine proposto.

(37) Per quanto riguarda la Chiesa italiana, l'art. 23 delle «Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia e circa la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici» (d'ora in poi citate solo come «Norme»), in attuazione dell'Accordo di Revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984, affida al Vescovo diocesano il compito di emanare lo statuto dell'Istituto, in conformità alle disposizioni della CEI (per il testo delle «Norme», come pure degli altri documenti pattizi e dello schema-base di statuto, vedi *Il «nuovo» Concordato. Studi*, a cura di L. Mistò, Torino, Leumann, 1986, Appendice, 95-167).

(38) In Italia, l'art. 29 delle «Norme» stabilisce l'erezione dell'Istituto con Decreto vescovile; si contempla anche la possibilità che, attraverso un accordo tra singoli Vescovi, vengano costituiti Istituti interdiocesani.

(39) Cf artt. 1 e 22 delle «Norme». Anche per tutte le altre disposizioni di regolamentazione degli Istituti si vedano le «Norme», artt. 21-24 e 27-28.

19.3. *Il Fondo comune per le altre necessità della diocesi (c. 1274 par. 3 e c. 1275)*

Distinto adeguatamente dai precedenti, anche questo istituto è frutto della riflessione conciliare (cf PO 21, 1) e può avere dimensioni diocesane o interdiocesane (cf c. 1274 par. 4). Si tratta di una cassa comune a disposizione dei Vescovi per provvedere agli impegni assunti nei confronti di coloro che prestano un servizio di lavoro a favore della Chiesa e per far fronte ai casi di particolare urgenza e necessità della diocesi. Secondo lo spirito evangelico di aiuto e di sostegno fraterno, si invitano le diocesi più ricche ad utilizzare questo fondo in favore delle Chiese particolari più povere.

Infine, in conformità al principio delle competenze, il c. 1275 stabilisce che la gestione dei fondi interdiocesani deve essere concordata tra i diversi Vescovi interessati.

D — I Vescovi diocesani e gli altri Ordinari (cc. 1276-1278)

20. *I compiti: la vigilanza e la regolamentazione (c. 1276)*

Il compito del Vescovo, come già quello del Sommo Pontefice, non è di essere amministratore in prima persona nell'ambito della Chiesa particolare: egli invece, in virtù della sua potestà pastorale, è il responsabile ultimo della gestione di tutti i beni di proprietà delle persone giuridiche pubbliche soggette alla sua giurisdizione. Nei loro confronti, la sua responsabilità si concretizza in due attribuzioni: ha il compito di vigilare sul patrimonio delle singole persone giuridiche pubbliche a lui soggette e sulla corretta gestione amministrativa (cf c. 1276 par. 1); deve provvedere a disciplinare in modo adeguato l'intera materia amministrativa della sua diocesi, non in modo arbitrario, ma nel rispetto dei diritti e delle legittime consuetudini e tenendo in considerazione la diversità delle situazioni concrete (cf c. 1276 par. 2).

Solo in casi specifici il Vescovo diocesano è titolare di attribuzioni ulteriori (cf c. 1276 par. 2), come ad esempio per gli Istituti di vita consacrata di diritto diocesano e i monasteri «sui iuris» di cui al c. 637.

Parlando di «Ordinari», per quanto riguarda le funzioni di vigilanza e di regolamentazione, il canone comprende, oltre al Vescovo diocesano e ai suoi equiparati, gli Ordinari del luogo che, a norma del c. 134 parr. 1-2, sono il Vicario generale e i Vicari episcopali.

Inoltre anche agli altri Ordinari di cui al c. 134 par. 1, cioè ai Superiori Maggiori degli Istituti religiosi e delle Società di vita apostolica clericali di diritto pontificio, spetta il compito di vigilare e di disciplinare la gestione dei beni dell'Istituto o della Società,

secondo le proprie competenze stabilite dagli statuti e nel rispetto del diritto universale.

21. L'amministrazione diocesana in particolare (cc. 1277-1278; 1287, par. 1)

21.1. Nello svolgimento dei suoi compiti il Vescovo diocesano è coadiuvato da due organismi collegiali: il Consiglio per gli Affari Economici Diocesano (CAED) e il Collegio dei Consultori (CoCo).

21.1.1. Il Consiglio per gli Affari Economici. Secondo le disposizioni del c. 492, questo consiglio deve essere istituito in ogni diocesi. Presieduto dal Vescovo stesso o da un suo delegato, il consiglio è composto da almeno tre fedeli competenti in economia e diritto civile «et integritate praestantibus», scelti dal Vescovo ma con esclusione dei suoi consanguinei o affini fino al quarto grado. Il consiglio dura in carica per cinque anni, ma al termine del mandato può essere riconfermato per altri quinquenni. La carica di segretario del consiglio può essere utilmente ricoperta dal Direttore dell'Ufficio Amministrativo Diocesano o dall'Economo.

Il c. 493 affida al Consiglio per gli Affari Economici il compito di redigere il bilancio preventivo annuale delle questue e delle elargizioni in riferimento alla gestione generale della diocesi, secondo le indicazioni del Vescovo, e di approvare, al termine dell'esercizio annuale, il bilancio consuntivo.

21.1.2. Il Collegio dei Consultori. Anche questo organismo, come il precedente, è di nuova costituzione e ricopre alcuni incarichi che, nella precedente normativa codiciale, erano riservati al Capitolo dei Canonici.

E' composto dal Vescovo, che ha il compito di presidenza, e da alcuni sacerdoti (non meno di sei e non più di dodici) che il Vescovo stesso nomina tra i membri del Consiglio Presbiterale. Il suo mandato è quinquennale, ma cessa di esercitare le sue funzioni solo alla costituzione del nuovo collegio.

I suoi compiti sono stabiliti dal diritto universale o particolare, a norma del c. 502. Tra gli altri, ricordiamo che è il Collegio dei Consultori ad eleggere l'Amministratore diocesano in caso di vacanza della sede episcopale e ad adempiere agli uffici del Consiglio Presbiterale, che nella medesima circostanza si scioglie.

21.1.3. Nell'ambito dell'amministrazione diocesana a questi due organismi collegiali sono attribuite funzioni di consultazione o di decisione.

Il c. 1277, in particolare, stabilisce che il CAED e il CoCo devono essere consultati dal Vescovo per gli atti di amministrazione che, in relazione alla situazione economica della diocesi, risultano di particolare importanza; il contenuto di tale «maioris momenti» è lasciato comunque assolutamente indeterminato.

Il Vescovo ha invece bisogno del loro consenso, oltre che nei casi previsti dal diritto universale, dagli statuti o dalle tavole di fondazione, anche per porre atti di straordinaria amministrazione (già determinati in precedenza).

21.2. *L'Economo diocesano.*

Nell'amministrazione diocesana, in forza del c. 494, alla persona del Vescovo è affiancata la figura dell'Economo. La sua presenza nella diocesi è obbligatoria: il Vescovo, dopo aver consultato il Consiglio per gli Affari Economici e il Collegio dei Consultori, deve nominare come Economo una persona veramente esperta in economia e distinta per onestà. Il mandato all'Economo deve essere di cinque anni (rinnovabile per altri quinquenni) ed egli non deve essere rimosso dal suo ufficio, mentre è in carica, se non per grave causa; anche questo provvedimento deve essere preso dal Vescovo previa consultazione del CAED e del CoCo.

I compiti dell'Economo sono di natura esecutiva: amministra i beni della diocesi sotto l'autorità del Vescovo e secondo gli indirizzi e le modalità stabilite dal Consiglio per gli Affari Economici; realizza, sulla base delle entrate stabili della diocesi, gli ordini di spesa decisi dal Vescovo o da coloro che egli ha legittimamente incaricato; redige e presenta, nel corso dell'anno, al Consiglio per gli Affari Economici il bilancio delle entrate e delle uscite.

All'Economo, inoltre, il Vescovo può affidare l'incarico di vigilare sulla gestione patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche soggette alla giurisdizione diocesana, compito già attribuito al Vescovo dal c. 1276 par. 1 (cf c. 1278).

L'Economo può infine essere assunto dal Vescovo per amministrare gli enti per i quali né il diritto universale, né le tavole di fondazione o gli statuti prevedono amministratori propri (cf c. 1278).

21.3. *La relazione annuale al Vescovo diocesano.*

Affinché il Vescovo diocesano possa svolgere la funzione di vigilanza che gli è attribuita dal c. 1276 par. 1, viene disposto dal c. 1287 par. 1 che tutti gli amministratori di patrimoni ecclesiastici, sia chierici che laici, presentino annualmente al proprio Ordinario di luogo una relazione della loro gestione. Tale resoconto è esaminato dal Consiglio per gli Affari Economici. Questa disposizione

è assolutamente obbligatoria e di primaria importanza, tanto che viene espressamente riprovata qualsiasi consuetudine contraria!

Il canone tratta direttamente solo delle persone giuridiche pubbliche sottoposte all'autorità del Vescovo diocesano. Gli amministratori di beni ecclesiastici che appartengono a persone non soggette alla sua giurisdizione, come ad esempio gli Istituti religiosi o le Società di vita apostolica di diritto pontificio oppure le associazioni pubbliche non di carattere diocesano, sono comunque tenuti a rendere conto annualmente della loro attività al loro Superiore competente (cf cc. 319 e 636). Le persone giuridiche private, al contrario, pur se evidentemente soggette al controllo e alla vigilanza della competente autorità ecclesiastica, non sono tenute all'obbligo di presentare la relazione relativa alla gestione annuale (cf c. 325).

*E – Le singole persone giuridiche pubbliche,
in particolare la parrocchia (cc. 1279 – 1289)*

22. L'amministrazione in generale (cc. 1279 – 1281)

22.1 L'amministratore.

Normalmente l'amministrazione diretta dei beni ecclesiastici spetta, in base al c. 1279 par. 1, alla persona o all'organismo che regge immediatamente l'ente giuridico al quale appartengono tali beni. Questa norma non ha però valore qualora il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine prevedano diversamente. In caso di negligenza o di abusi, inoltre, l'Ordinario ha la facoltà di intervenire, fino al provvedimento estremo di sostituzione dell'amministratore.

Ogni persona giuridica pubblica deve avere un amministratore. Così, come recita il par. 2 del c. 1279, nel caso in cui non vi sia un amministratore proprio, spetta all'Ordinario scegliere una persona idonea che assolva questo compito; tale nomina ha durata triennale ma può essere riconfermata.

Tra le persone giuridiche pubbliche la parrocchia occupa senza dubbio una posizione di primo piano. Essa è intesa dal nuovo Codice come una determinata comunità di fedeli costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare (cf cc. 515 par. 1 e 516 par. 1). Eretta con decreto dell'Ordinario (cf c. 515 par. 2), la parrocchia gode di personalità giuridica canonica «ipso iure» (cf c. 515 par. 3).

In Italia, in forza della revisione concordataria e precisamente degli artt. 1 e 29 delle «Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici»,

in quanto ente con finalità di religione e di culto facente parte della costituzione gerarchica della Chiesa, la parrocchia — come del resto la diocesi — è riconosciuta nell'ordinamento civile con decreto del Presidente della Repubblica e quindi gode anche di personalità giuridica civile; perciò può essere considerata come il più elementare e, appunto per questo, il più importante degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

La guida pastorale e la conduzione della parrocchia è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore (cf cc. 515 par. 1 e 519). Il parroco rappresenta la parrocchia in tutti i negozi giuridici (cf c. 532): egli è così, a norma del c. 1279 par. 1, l'amministratore unico della parrocchia e ha la facoltà di compiere, a sua discrezione, tutti gli atti di amministrazione ordinaria.

22.2. *Il Consiglio per gli Affari Economici.*

Accanto alla figura dell'amministratore, il nuovo Codice in virtù del c. 1280 prevede e prescrive per tutte le persone giuridiche, pubbliche e private, la presenza di un organismo collegiale, tramite un Consiglio per gli Affari Economici o almeno due consiglieri che collaborino nella gestione del patrimonio. Le funzioni di questo organo sono stabilite dagli statuti, che precisano, in particolare, in quali casi debba essere richiesto il parere e in quali altri invece il consenso.

E' questa una norma nuova, che risponde ad un criterio di sagacia prudenza nell'amministrazione dei beni ecclesiastici e, soprattutto, allo spirito di comunione e di corresponsabilità che deve animare la Chiesa e che consente, in particolare, la partecipazione collegiale dei fedeli laici.

Per la parrocchia, in particolare, il criterio della corresponsabilità laicale nella gestione del patrimonio si specifica e si concretizza nella figura del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CAEP), previsto dallo stesso Codice: il c. 537 impone autoritativamente che vi sia in ogni parrocchia. Le norme che riguardano la sua costituzione, il funzionamento e le specifiche competenze sono rinviate al diritto particolare e agli statuti.

In Italia, in base al Regolamento proposto dal Comitato CEI per il sostentamento del Clero, il 12 luglio 1985, il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici è costituito dal parroco, che di diritto ne è il presidente, dai vicari parrocchiali e da almeno tre consiglieri laici nominati dal parroco per un triennio (o per un quinquennio). Un sufficiente inserimento nella vita parrocchiale e la capacità di valutare le opzioni in campo economico con spirito

ecclesiale, sono i requisiti che devono guidare la scelta dei consiglieri, che spetta al parroco o al Consiglio Pastorale. Alle riunioni del CAEP, inoltre, possono essere invitati, secondo le necessità, legali e tecnici in qualità di esperti.

Il Consiglio ha funzione consultiva, non deliberativa: secondo il disposto del c. 532, infatti, il parroco è l'unico rappresentante legale della persona giuridica «parrocchia» e rimane, quindi, il supremo responsabile della gestione patrimoniale della parrocchia stessa.

Il CAEP si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni volta che il parroco o i consiglieri lo ritengano opportuno. I suoi compiti principali sono infatti: collaborare con il parroco nel predisporre il bilancio preventivo dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della parrocchia, segnalando i settori delle attività parrocchiali nei quali debbano essere impiegate le somme disponibili; approvare e controfirmare, dopo aver preso visione della contabilità e delle giustificazioni di cassa, il rendiconto consuntivo generale e dei vari settori da presentare alla Curia. Spetta, inoltre, al CAEP: verificare periodicamente la corretta attuazione delle previsioni di bilancio; presentare al Consiglio Pastorale Parrocchiale e all'intera comunità dei fedeli il rendiconto sulla utilizzazione delle offerte ricevute (cf c. 1287 par. 2 che esamineremo in seguito); esprimere un parere sugli atti di straordinaria amministrazione, da allegarsi alla domanda di autorizzazione da presentarsi all'Ordinario; verificare la corretta applicazione della convenzione prevista dal c. 520 par. 2 (per le parrocchie affidate ai religiosi).

Per comprendere con profondità la nuova normativa canonistica riguardante il CAEP, è necessario soffermarci più diffusamente sulla corresponsabilità dei fedeli nella vita ecclesiale e sul senso della «funzione consultiva» attribuita più generalmente agli organi di partecipazione. Scrive la Conferenza Episcopale Italiana: «Perché l'attività di questi Consigli non assuma a poco a poco dimensione formale e burocratica ed essi crescano come strumento vivo a servizio del dinamismo missionario delle comunità, occorre che maturi sempre meglio nei cristiani la coscienza che la comunità stessa non è in primo luogo una struttura da amministrare, ma l'espressione e lo strumento di un'esperienza di comunione tra i credenti in Cristo; che si dà un nesso inscindibile tra esperienza di comunione e impegno per la missione evangelizzatrice nel contesto umano in cui la comunità vive; che la pastorale non è soltanto questione di buona volontà ma richiede riflessione adeguata, scelte coerenti, indirizzi costanti, verifiche appropriate, con l'apporto responsabile di tutti. Infine, perché il lavoro di questi organismi di partecipazione ecclesiale possa svolgersi in modo unitario e costruttivo, si presuppone la necessaria chiarezza circa il rapporto

fra la gerarchia e gli altri fedeli all'interno dell'unica Chiesa, e una corretta concezione del valore consultivo dei voti espressi e degli indirizzi approvati. La comunione cristiana infatti è comunione nello stesso tempo fraterna e gerarchica, le cui movenze sono profondamente diverse dagli schemi, pur legittimi, propri delle istituzioni civili in forza della rappresentanza democratica» (40).

Personalmente riteniamo davvero decisivo, innanzi tutto, essere sinceramente convinti, da parte di tutti e in primo luogo da parte dei sacri Pastori, dell'essenziale ruolo del laico nella Chiesa. La chiamata di tutti i fedeli alla corresponsabilità ecclesiale, sottolineata dal Vaticano II e dal nuovo Codice di Diritto Canonico in base alla logica di comunione che deve animare tutto il popolo di Dio, ha fatto passare da una figura di Chiesa in cui il chierico era l'unica presenza attiva, in cui la parrocchia era «affare» del parroco, ad una Chiesa in cui si dà una partecipazione reale anche dei laici. Tutti i fedeli, perciò, sono i protagonisti del vivere e dell'agire della comunità ecclesiale sotto la grande categoria della corresponsabilità. Tale corresponsabilità non è una benevola delega, ma un diritto-dovere fondamentale, che nasce in ciascun fedele dalla incorporazione alla Chiesa avvenuta con il Battesimo e dalla conseguente costituzione in essa come persona (cf il c. 208). Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, come pure il Consiglio Pastorale Parrocchiale, previsto e regolamentato dal c. 536, sono precisamente gli strumenti di tale partecipazione e corresponsabilità.

In secondo luogo, è importante intendere bene anche il senso del consultivo ecclesiale. Può, infatti, accadere, anche per mancanza della dovuta formazione teologica e giuridica, che partendo da un presupposto vero — la corresponsabilità di tutti i fedeli nella missione della Chiesa — si arrivi ad una conclusione sbagliata: la partecipazione di tutti i fedeli per via maggioritaria e «democratica» al governo della Chiesa, vincolando l'autorità specifica del Pastore, il Vescovo o il parroco. Il principio deve essere inteso, invece, nel suo giusto senso ecclesiale: esso, almeno nell'attuale terminologia canonica, viene tradotto appunto con l'espressione «voto» o «potere consultivo» (cf ad esempio i cc. 514 par. 1 e 536 par. 2). Troppo spesso, però, questa determinazione viene interpretata in senso riduttivo, spinti a ciò anche da come recita — per la verità in modo poco felice — il Codice di Diritto Canonico: «voto gaudet *tantum* consultivo». A ben guardare, invece, all'interno di una logica di comunione propria di una corretta visione ecclesiologica, il valore

(40) CEI, *Comunione, comunità e disciplina ecclesiale. Documento pastorale dell'Episcopato italiano*, Roma, 1 gennaio 1989, n. 79.

della consulenza è molto più forte del valore della maggioranza in un sistema democratico; e questo proprio perché siamo davanti a realtà assolutamente distinte, peculiari, e i principi che le regolano non possono essere semplicemente interscambiati.

A nostro avviso, la corretta impostazione e attuazione della valenza consultiva rappresenta un punto discriminante per attivare o meno una reale partecipazione di tutti alla continua edificazione della Chiesa. In vista di una siffatta comprensione, è indispensabile partire proprio dalla natura stessa della comunità ecclesiale e non dai concetti di deliberativo e consultivo in uso presso la società civile. Il fedele, infatti, in ragione della sua incorporazione alla Chiesa in virtù dei sacramenti del Battesimo e della Cresima è abilitato realmente a partecipare, anzi a costruire giorno dopo giorno la comunità e, perciò, il suo apporto è del tutto necessario. La consulenza non è quindi qualcosa di facoltativo ma di essenziale all'interno della Chiesa, affinché appunto ciascuno porti il suo mattone per la costruzione comune. Toccherà poi a colui che presiede, al Pastore proprio — Vescovo o parroco — coordinare tale costruzione, operare cioè una sintesi armonica, esercitando la sua funzione specifica che comporta una responsabilità del tutto particolare. Ma una funzione ed una responsabilità che non lo esimono dal chiedere il consiglio; certamente ci saranno livelli diversi, a seconda delle diverse materie o decisioni da prendere, ma sempre occorre coinvolgere tutto il corpo, pena uno sviluppo scoordinato.

22.3. Gli atti di straordinaria amministrazione.

Come abbiamo visto in apertura, mentre gli atti di ordinaria amministrazione sono posti liberamente dagli amministratori, quelli di gestione straordinaria esigono l'osservanza di particolari formalità giuridiche. In particolare, per la validità di un atto di straordinaria amministrazione nella gestione dei beni ecclesiastici appartenenti ad una persona giuridica pubblica, è necessaria la previa autorizzazione scritta dell'Ordinario (cf c. 1281 par. 1). La forma scritta, probabilmente, non è però richiesta «ad validitatem».

Abbiamo già visto inoltre che spetta agli statuti definire quali siano gli atti di amministrazione straordinaria o, in assenza di disposizioni statutarie, al Vescovo diocesano, sentito il suo Consiglio per gli Affari Economici (cf c. 1281 par. 2).

22.4. La responsabilità della persona giuridica.

L'amministratore agisce in nome e per conto della persona giuridica, che mantiene così una sua peculiare responsabilità. Il c. 1281 par. 3, stabilisce che: la persona giuridica non risponde degli atti posti

invalidamente dai suoi amministratori, se non quando e nella misura in cui essa ne abbia tratto beneficio; se gli atti sono validi ma illegittimi risponde la persona giuridica, salvo il diritto di ricorso contro l'amministratore, per il risarcimento dei danni, conforme ai cc. 128, 1389 par. 2 e 1729; la persona giuridica è responsabile infine degli atti posti validamente e legittimamente dagli amministratori.

23. L'attività di amministrazione: compiti e doveri (cc. 1282-1289)

23.1. Principio generale.

L'amministrazione dei beni ecclesiastici si configura come un mandato rappresentativo (cf c. 118). Perciò, dato che l'elemento qualificante delle persone giuridiche pubbliche è di operare «nomine Ecclesiae» (cf c. 116 par. 1), coloro che hanno parte alla loro amministrazione devono adempiere i loro compiti in nome della Chiesa, cioè in conformità alla sua natura, al suo spirito e alla sua missione; nello svolgimento dei loro incarichi gli amministratori devono inoltre osservare le prescrizioni del diritto canonico (cf c. 1282).

Questi obblighi competono agli amministratori, laici o chierici, propriamente detti, ma competono anche ai membri degli organismi collegiali, sia che agiscano collegialmente, sia individualmente. L'inosservanza di queste disposizioni o gli abusi commessi sono perseguibili con gli opportuni provvedimenti (per il parroco vedi il c. 1741, n. 5).

23.2. Disposizioni relative alla previa assunzione dell'incarico.

Prima che gli amministratori inizino il loro incarico, il c. 1283 stabilisce che: gli amministratori stessi devono garantire, con un giuramento fatto all'Ordinario, o a un suo delegato, di svolgere onestamente e fedelmente il loro incarico; deve essere redatto un inventario accurato dei beni affidati all'amministratore, con la loro descrizione e stima; l'inventario deve essere rivisto dopo la redazione e sottoscritto dall'amministratore stesso; l'inventario, redatto in duplice copia, deve essere conservato negli archivi dell'amministrazione e della Curia; in entrambe le copie, poi, devono essere registrate le eventuali modifiche subite dal patrimonio durante la gestione.

23.3. Compiti e doveri dell'amministratore.

La normativa relativa ai compiti e ai doveri dell'amministratore riprende in buona parte le disposizioni del Codice precedente.

In particolare, esercitando il suo compito con la diligenza di un buon padre di famiglia (cf c. 1284 par. 1: formula tradizionale per

sottolineare le virtù della responsabilità, della prudenza, della dedizione premurosa e disinteressata), l'amministratore deve:

1) Vigilare con cura sulla conservazione dei beni a lui affidati, stipulando, se necessario, contratti di assicurazione (cf c. 1284 par. 2, n. 1).

2) Curare che le proprietà e gli altri diritti della persona giuridica sui beni ecclesiastici siano messi al sicuro in forme civilmente valide (cf c. 1284 par. 2, n. 2).

3) Osservare le disposizioni canonistiche e civili o quelle dettate dal fondatore o dalla legittima autorità, badando soprattutto che dall'inosservanza delle leggi civili non derivi danno alla Chiesa (cf c. 1284 par. 2, n. 3).

4) Riscuotere a tempo debito i redditi e i proventi, che devono essere impiegati secondo le intenzioni del fondatore o le norme legittime. Si raccomanda inoltre di conservare con cura le somme riscosse (cf c. 1284 par. 2, n. 4).

5) Pagare alla scadenza gli interessi dovuti ed estinguere i debiti (cf c. 1284 par. 2, n. 5).

6) Utilizzare il denaro eccedente le spese, con il consenso dell'Ordinario, per le finalità proprie della persona giuridica (cf c. 1284 par. 2, n. 6).

7) Tenere regolarmente i registri delle entrate e delle uscite (cf c. 1284 par. 2, n. 7).

8) Catalogare adeguatamente documenti e strumenti sui quali si fondano i diritti della Chiesa o dell'istituto, conservandoli in un archivio; depositare poi gli originali nell'archivio della Curia (cf c. 1284 par. 2, n. 9).

9) Redigere annualmente il bilancio consuntivo o un rendiconto amministrativo (cf c. 1284 par. 2, n. 8) da presentare all'Ordinario a norma del c. 1287 par. 1. Si raccomanda vivamente anche di predisporre ogni anno un bilancio preventivo delle entrate e delle uscite; il renderlo obbligatorio e le modalità di presentazione all'Ordinario sono rinviate al diritto particolare (cf c. 1284 par. 3).

10) Rendere conto ai fedeli dei beni da loro offerti alla Chiesa, secondo le modalità concrete da stabilirsi dal diritto particolare (cf c. 1287 par. 2). La disposizione è molto importante per i risvolti pastorali che può avere: oggi l'opportunità di informare la comunità cristiana sulla situazione economica è molto sentita sia a livello diocesano sia, soprattutto, a livello parrocchiale. Comunque, il tema della pubblicità dei bilanci è un argomento delicato, che il Codice svolge con una certa cautela e limitatamente alle offerte dei fedeli.

11) Osservare le leggi civili relative ai contratti di lavoro e alla vita sociale, secondo i principi della dottrina della Chiesa (cf c. 1286, 1°).

12) Retribuire secondo giustizia ed onestà i lavoratori dipendenti in modo che possano provvedere dignitosamente a sé e alle necessità dei propri familiari (cf c. 1286, 2°).

Gli amministratori hanno inoltre la facoltà di fare donazioni a fini di pietà o carità cristiana. Tali obiettivi rientrano tra gli scopi propri della Chiesa (cf c. 1254 par. 1) e delle stesse persone giuridiche (cf c. 114 par. 2). Il c. 1285 stabilisce comunque un duplice limite: le donazioni possono essere fatte solo entro i limiti dell'amministrazione ordinaria e devono riguardare solo i beni mobili che non fanno parte del patrimonio stabile dell'ente.

Infine il c. 1288 impone agli amministratori di non intentare o rispondere a cause davanti a un tribunale civile, senza la previa licenza scritta dell'Ordinario. La ragione della disposizione risiede nei rischi, anche economici, e nelle possibilità di scandalo che possono provenire da un'azione pubblica di questo genere. Il canone parla solo, comunque, delle vertenze davanti a tribunali giudiziari civili: quelle davanti a un tribunale ecclesiastico o anche ai tribunali amministrativi civili non necessitano, per sé, di autorizzazione; sarà comunque bene informare l'Ordinario.

23.4. La cessazione dell'incarico.

Il compito dell'amministratore termina normalmente per la scadenza del mandato. Altre cause di cessazione possono però essere la rinuncia, la revoca o qualche altra forma di privazione amministrativa o penale.

Comunque il Codice, nel c. 1289, tratta solamente il caso di un abbandono arbitrario dell'incarico: ne stabilisce l'assoluta illegittimità, anche da parte di coloro che non sono tenuti all'amministrazione a titolo di un ufficio ecclesiastico; se dall'illegittima dimissione deriva un danno alla Chiesa, l'amministratore è tenuto al risarcimento.

TITOLO III. I CONTRATTI E SPECIALMENTE L'ALIENAZIONE (CC. 1290-1298)

A — Definizione di contratto e sua normativa generale (c. 1290)

24. Il primo canone del titolo III, il 1290, non fa che mutuare l'impianto terminologico-concettuale del discorso circa i contratti sia in genere sia in specie e circa i pagamenti dal diritto civile proprio di ciascun paese in cui la Chiesa si trova a vivere. Tale «canonizzazione», già presente nel c. 1529 del Codice del 1917,

permette di accedere alla definizione generale di «contratto», data dall'art. 1321 del Codice Civile Italiano: «il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale».

Sono pure canonizzate le nozioni dei singoli contratti; tra esse, facilmente reperibili nel Codice Civile Italiano (cf ad es. l'art. 1703 sul «mandato»; l'art. 1766 sul «deposito»; l'art. 1803 sul «comodato»; l'art. 1813 sul «mutuo»; l'art. 1822 sull'«assicurazione»; l'art. 1936 sulla «fideiussione»; l'art. 1965 sulla «transazione»), è utile riportare la definizione di «vendita» e quella di «locazione», di cui parlano i canoni successivi. Per «vendita» si intende «il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo» (art. 1470). L'art. 1571, invece, definisce «locazione» «il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo».

Degno di menzione, pur nella sua ovvietà, è il fatto che questo rapporto di dipendenza e di rimando da parte del Diritto Canonico nei confronti di quello Civile, si infrange inevitabilmente nel momento in cui quest'ultimo entra in contrasto con il Diritto Divino o con lo stesso Diritto Canonico, come prescrive già il c. 22. In questa prospettiva, si comprende la seconda clausola del c. 1290 che, rimandando al c. 1547, accetta sempre la «prova per testimoni dei contratti» (cf artt. 2721-2726 del Cod. Civ.) «sotto la direzione del giudice», senza tener conto delle limitazioni previste invece nel Codice Civile.

B — Definizione di alienazione e sua normativa generale (cc. 1291-1296)

25. All'interno di questo processo che potremmo definire di «canonizzazione originale», si pone anche la definizione della nozione di «alienazione»: mediante un ampliamento semantico, il termine non indica più soltanto quella particolare forma contrattuale finalizzata al trasferimento del possesso di una realtà o di un diritto da una persona ad un'altra (cf la predetta definizione civile di «vendita»), ma assume il significato molto più esteso di atto giuridico avente come esito la mutazione in negativo della condizione patrimoniale del soggetto dell'atto stesso (cf c. 1295). Assistiamo, perciò, ad un concetto in senso stretto o proprio, ben determinato, e ad un concetto più ampio e più indeterminato, in quanto si estende a qualsiasi operazione o negozio (servitù, ipoteca, permuta, rinuncia a un di-

ritto, a una donazione o eredità, ecc.) attraverso cui la condizione patrimoniale della persona giuridica si fa peggiore.

La disciplina canonica, che ora esaminiamo, vige per tutti questi atti e, quindi, non soltanto per la vendita.

25.1. Il primo requisito che questo atto di straordinaria amministrazione deve possedere necessariamente, pena la sua stessa invalidità, è la licenza (di per sé non si precisa che sia scritta) dell'autorità competente. Il c. 1291, che la prescrive, enuclea pure tre condizioni per poter operare.

La prima chiede che l'oggetto dell'alienazione sia specificamente un bene ecclesiastico, cioè un bene in possesso di una persona giuridica ecclesiastica pubblica (cf c. 1257 par. 1); non sono in gioco, perciò, i beni delle persone giuridiche private, i quali restano sottoposti ad una propria normativa statutaria.

La seconda condizione afferma che il bene deve essere parte del «patrimonio stabile» della persona giuridica pubblica; questa è una formula convenzionale che si contrappone a quella di «patrimonio fluuttuante» e sta ad indicare tutti quei beni che non sono necessari alla vita ordinaria o a far fronte alle necessità correnti. Esso è costituito dai beni sia immobili sia mobili (ma, evidentemente, «quae servando servari possunt», come recitava il vecchio Codice) che costituiscono il fondo economico necessario all'ente per sussistere ed agire e, quindi, formano la dote permanente dell'ente stesso, in vista del raggiungimento effettivo dei suoi fini.

Da ultimo, il valore economico del bene in gioco deve oltrepassare il limite stabilito dall'autorità competente.

25.2. Strettamente connesso al precedente, il c. 1292 è finalizzato a definire l'autorità ecclesiastica che deve rilasciare la licenza necessaria per la valida alienazione. A partire dal valore dell'oggetto si dà una duplice possibilità.

Se il valore rientra tra i parametri minimo e massimo fissati dalla Conferenza Episcopale per la relativa regione, l'autorità competente è da identificarsi: nel Vescovo diocesano, munito del consenso non solo degli interessati ma anche del Consiglio per gli Affari Economici Diocesano e del Collegio dei Consultori, se si tratta di persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo; diversamente, cioè nel caso di persone giuridiche non soggette al Vescovo, la competente autorità è indicata dagli statuti; per gli Istituti religiosi, gli Istituti secolari e le Società di vita apostolica, l'autorità è determinata dal c. 638 par. 3 (cf par. 1).

Per i beni che superano il limite massimo stabilito, oltre alla licenza rilasciata dalle autorità precedentemente elencate, occorre

anche quella della Santa Sede. Tale ulteriore approvazione è necessaria pure per i doni votivi e gli oggetti storicamente o artisticamente preziosi, di cui comunque non si precisa il valore (cf par. 2).

La Conferenza Episcopale Italiana, con la sua Delibera n. 20, entrata in vigore il 6 ottobre 1984, ma modificata dalla XXXII Assemblea generale del maggio 1990, con delibera entrata in vigore il 1° ottobre 1990, ha stabilito per l'alienazione il valore minimo in lire trecento milioni e il valore massimo in lire novecento milioni ⁽⁴¹⁾.

Se il bene che si ha in progetto di alienare è divisibile (ad es.: un edificio di più piani o più appartamenti), nel domandare la licenza all'autorità competente occorre indicare, sotto pena di nullità dell'atto, le parti già alienate in precedenza (cf par. 3).

Infine, il par. 4 del canone precisa che chi prende parte in qualche modo all'alienazione, sia in fase istruttoria sia in fase decisoria, sia adeguatamente informato, affinché dia il parere o il consenso con responsabilità e rettitudine, evitando interventi incompetenti e, quindi, deleteri.

25.3. Proprio in questa linea di responsabilità nella gestione dei beni si muove anche il c. 1293 che richiede «ad liceitatem» per l'alienazione di un bene dal valore superiore al minimo fissato alcune condizioni: una giusta causa, anche se di diverso tipo, come urgente necessità, evidente utilità, finalità caritative o pastorali; una perizia scritta sul valore del bene firmata da esperti; altri mezzi e procedimenti cautelativi che la legittima autorità eventualmente indichi, sempre per salvaguardare il fine e l'attività pastorale della persona giuridica.

25.4. Il c. 1294, nel par. 1, obbliga a non vendere, se non per «giusta causa», il bene in questione ad un prezzo minore di quello indicato dai periti consultati e, nel par. 2, invita ad un investimento vantaggioso per la Chiesa o per le finalità intrinseche di quella determinata alienazione.

25.5. Il canone successivo, il 1295, coerentemente con l'ampliamento semantico del termine «alienazione» che abbiamo sopra enucleato, non fa altro che applicare i quattro canoni precedenti ad ogni atto che «comprometta» il patrimonio ecclesiale.

(41) Cf *Enchiridion CEI* 3, 1980 e gli Atti della XXXII Assemblea generale del 14-18 maggio 1990 o «L'Amico del Clero» 72 (1990) 439-440.

25.6. Per il caso particolare di un'alienazione valida dal punto di vista giuridico-civile, ma illegittima dal punto di vista del Diritto Canonico, il c. 1296 riconduce all'autorità competente la scelta se intervenire o meno per rivendicare i diritti della Chiesa e il come agire nel caso concreto.

C — La normativa circa la locazione (cc. 1297-1298)

26. Il c. 1297 demanda l'insieme della normativa concernente la «locazione» o «affitto» alla Conferenza Episcopale, semplificando notevolmente rispetto al Codice precedente e consentendone una trattazione più adeguata alla diversità dei contesti socio-culturali.

26.1. La Conferenza Episcopale Italiana ha enucleato le norme sulla locazione mediante la Delibera n. 38, entrata in vigore il 18 maggio 1985 e così modificata dalla XXXII Assemblea generale con Decreto entrato in vigore il 1° ottobre 1990:

«La Conferenza Episcopale Italiana, visto il canone 1297 del codice di diritto canonico, delibera:

Art. 1: Per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili di qualsiasi valore appartenenti a persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo diocesano, ad esclusione dell'Istituto per il sostentamento del Clero, è necessaria la licenza scritta dell'Ordinario diocesano.

Art. 2: Per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti all'Istituto diocesano per il sostentamento del Clero, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, è necessaria la licenza scritta dell'Ordinario diocesano.

Art. 3: Per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti alla diocesi o ad altra persona giuridica amministrata dal Vescovo diocesano, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, è necessario il consenso del Consiglio per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori, eccetto il caso che il locatario sia un ente ecclesiastico.

Art. 4: Il valore dell'immobile da locare è determinato moltiplicando il reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legge vigente in Italia» ⁽⁴²⁾.

(42) Cf per il testo originale *Enchiridion CEI* 3, 2293 e per la modifica gli Atti della XXXII Assemblea generale CEI o «L'Amico del Clero» 72 (1990) 441.

26.2. Per evitare giochi di interessi dai quali la Chiesa deve sempre mostrarsi aliena, il c. 1298 vieta la vendita o la locazione di beni ecclesiastici, a meno che si tratti di cose di minimo valore, agli amministratori della persona giuridica o ai loro parenti fino al quarto grado di consanguineità o di affinità; per superare tale divieto è necessaria una speciale licenza scritta rilasciata dall'autorità competente.

TITOLO IV. LE PIE VOLONTÀ IN GENERE E LE PIE FONDAZIONI (CC 1299-1310)

A — Concetto di pia volontà in genere (c. 1299 par. 1)

27. Si definiscono «pie volontà» dei fedeli tutte le disposizioni di beni in favore di cause pie. La materia è regolata a livello generale dal c. 1299 par. 1, che così recita: «Chi è in grado di disporre liberamente dei propri beni per diritto naturale e canonico, può lasciarli per cause pie sia con atto tra vivi sia con atto valevole in caso di morte».

La pia volontà si ritiene costituita da tre elementi: la «pietas» della persona disponente, il fine soprannaturale e la causa pia. In particolare questo terzo elemento oggettivo si identifica con tutte le forme di apostolato e di aiuto spirituale e materiale in cui si concretizza la carità cristiana, nonché nella celebrazione di Sante Messe o di altri atti di culto.

La pia volontà può tradursi, come il canone citato precisa, mediante un atto «inter vivos», efficace cioè mentre il suo autore è ancora vivo, o «mortis causa», che avrà efficacia solo con la morte dello stesso. Si tratta, comunque, sempre di acquisizioni da parte della Chiesa, o meglio di una persona giuridica ecclesiastica, a titolo di liberalità; in tal senso avevamo già richiamato questo capitolo trattando delle «Entrate di diritto privato», tra le offerte volontarie dei fedeli.

Nella fattispecie dell'atto «inter vivos» si ha la donazione in senso stretto, ossia si trasferisce gratuitamente il possesso di una cosa da un soggetto ad un altro, senza esigere alcun corrispettivo, mentre i due vivono e con accettazione da parte del destinatario.

Nel secondo caso, cioè nell'atto «mortis causa», si ha l'acquisizione a forza delle cosiddette «ultime volontà», che sono dettate nel testamento; esse hanno la caratteristica di essere revocabili fino alla morte del donatore: solo in questo momento diventano efficaci, sempre che siano accettate. «Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse» (art. 587 Cod. Civ.

italiano) e può essere steso in due forme: il testamento olografo, scritto di pugno dal testatore (cf art. 602 Cod. Civ.) ⁽⁴³⁾, e il testamento per atto di notaio, che può essere pubblico o segreto (cf artt. 603-605 Cod. Civ.).

Tra le disposizioni testamentarie è opportuno precisare i concetti di eredità, di legato e di intestazione fiduciaria. Con l'eredità il successore subentra in tutti i rapporti attivi e passivi (diritti e doveri) del testatore, relativamente a tutto il patrimonio oppure a parte di esso. Il legato è una disposizione a titolo particolare, per cui il successore succede in una sola relazione attiva del defunto e può essere più o meno aggravato — legato appunto — da condizioni; normalmente la Chiesa succede a titolo legatario con obblighi a carattere culturale. Con l'intestazione fiduciaria si trasmette un bene ad una persona, perché essa diventi intestataria a favore di terzi; il sistema è ovviamente basato sulla fiducia che il donatore ha nei confronti della persona cui impone tale obbligo.

Per quanto tutti questi atti «inter vivos» o «mortis causa» restino disposizioni gratuite, cioè senza corrispettivo, è possibile che donatori e testatori richiedano ai beneficiari una prestazione, un onere; il caso tipico è quello della celebrazione di Sante Messe in suffragio. Tuttavia la natura di tali oneri è quella di una «richiesta accessoria» fatta da parte del donatore-testatore a colui che è stato beneficiario in occasione della sua elargizione volontaria; non è il contraccambio dovuto per ciò che si è acquisito!

B — Principi che regolano le pie volontà
(cc. 1299 par. 2 — 1302)

28. La donazione è un tipo di contratto e quindi, canonizzando il c. 1290 il diritto civile sui contratti, deve avvenire mediante atto pubblico, notarile, sotto pena di nullità (cf art. 782 Cod. Civ.) e con i già esaminati controlli statali sugli acquisti delle persone giuridiche. Ricordiamo, però, che a norma dell'art. 783 Cod. Civ., «la donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione».

(43) «Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore (591), della priorità di data tra più testamenti (682) o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento (651, 656, 657)».

28.1. In base al par. 2 del c. 1299 il Diritto Canonico non fa proprie, invece, le norme civili per le disposizioni «mortis causa»; l'ultima volontà, quindi, è valida in coscienza e di fronte alla Chiesa anche se ad essa si oppongono le leggi civili. Il canone consiglia di osservare, per quanto è possibile, le formalità del diritto civile; ma anche in caso contrario la volontà del testatore vale e, perciò, si devono ammonire (in senso precettivo e non puramente esortativo) gli eredi perché la compiano ugualmente e fedelmente ⁽⁴⁴⁾.

28.2. Secondo il c. 1300 le volontà di coloro che donano o lasciano i propri beni per cause pie devono essere rispettate con la massima fedeltà e precisione, anche se agli amministratori possa sembrare che una diversa destinazione del bene sia pastoralmente più opportuna (salva sempre la facoltà di modifica prevista nei cc. 1308-1310 che tra poco esamineremo).

28.3. Il c. 1301 dichiara che gli Ordinari sono gli esecutori di ogni pia volontà (la dottrina parla di «esecutori nati»); essi hanno il diritto-dovere della vigilanza, diretta o indiretta, anche con ispezioni, sulla debita osservanza delle pie volontà; ad essi gli altri esecutori sono tenuti, una volta assolto il loro incarico, a rendere conto; eventuali clausole annesse alle ultime volontà, contrarie a questo diritto, si considerano come non apposte.

28.4. L'Ordinario detiene uno specifico diritto-dovere di vigilanza nei confronti delle disposizioni fiduciarie sia con atto tra i vivi sia con testamento. Il c. 1302 statuisce innanzi tutto l'obbligo di ogni fiduciario di fornirgli una puntuale informazione sull'incarico ricevuto, anche se in forma riservata o segreta; di fronte ad una espressa ed assoluta proibizione del donatore di adempiere a questo dovere, il fiduciario non deve accettare l'atto (cf par. 1). Il par. 2 impone all'Ordinario di fare in modo che il bene oggetto dell'intestazione fiduciaria sia collocato al sicuro e si dia, quindi, la possibilità concreta di eseguire la «fiducia». Il par. 3 considera la fattispecie di un fiduciario appartenente ad un istituto religioso o ad una società di vita apostolica, per individuare l'Ordinario da cui dipende.

(44) Nello schema di riforma del Codice l'obbligo di ammonire era qualificato «ex iustitia», ma l'espressione, giudicata «nimis rigida», venne opportunamente tolta (cf «Communicationes» 12 [1980] 428-429). Rimane pacifico, comunque, che chi ha il dovere di avvertire gli eredi del loro obbligo (ad es., il Vescovo o il Parroco) deve comportarsi con prudenza pastorale, valutando tutte le circostanze, compresa l'eventuale inutilità o inopportunità dell'ammonimento.

C — Concetto di pia fondazione (c. 1303 par. 1)

29. Le «pie fondazioni», che costituiscono una categoria particolarmente importante di pie volontà, sono cause pie formate da beni economici mobili o immobili aventi un determinato reddito finalizzato ad uno scopo ecclesiale (il c. 114 par. 2 parla di «opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale sia temporale»).

Fondamentale al loro interno è la distinzione, compiuta dal c. 1303 par. 1, tra pie fondazioni «autonome», ossia costituite in persona giuridica dall'autorità competente (cf c. 114 par. 1), e pie fondazioni «non autonome», che invece vengono attribuite ad una persona giuridica pubblica già esistente; a questa è affidato l'incarico duraturo di utilizzare la rendita annua totale o parziale dei beni per i fini ecclesiastici fissati e, in modo particolare, per la celebrazione di Sante Messe.

Degno di nota è il fatto che, a differenza della normativa canonica precedente, il nuovo Codice prescrive che la durata delle pie fondazioni non autonome sia sì prolungata nel tempo, ma non più perpetua; il «diuturnum tempus» deve essere precisato dal diritto particolare. Invariata rimane la condizione delle fondazioni autonome, le quali, essendo persone giuridiche, sono per natura loro perpetue (cf c. 120 par. 1).

*D — Principi che regolano le pie fondazioni
(cc. 1303 par. 2 — 1307)*

30. Dopo aver precisato la nozione di fondazione pia e le due possibilità in cui essa può concretizzarsi, il Codice disciplina la regolamentazione di queste peculiari pie volontà.

30.1. La prima indicazione normativa sancita dal c. 1303 par. 2 individua il canale in cui far confluire i beni di una pia fondazione non autonoma estinta: se i beni sono stati affidati ad una persona giuridica soggetta al Vescovo diocesano, trascorso il tempo, devono venire trasmessi all'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, a meno che il fondatore non abbia disposto diversamente; altrimenti, quando cioè la persona giuridica non è soggetta al Vescovo diocesano, i beni passano alla stessa persona giuridica.

30.2. Nel processo che conduce alla costituzione di una pia fondazione, il passaggio immediatamente successivo alla manifestazione della volontà del fondatore è l'accettazione da parte della persona giuridica prefissata.

Il c. 1304 par. 1 stabilisce che, perché una fondazione non autonoma possa essere validamente accettata da una persona giuridica, occorre la licenza scritta dell'Ordinario; questi la deve rilasciare solo dopo aver valutato la possibilità reale di adempiere l'incarico da parte del soggetto in questione, in base agli eventuali impegni precedentemente assunti e alle rendite provenienti dalla fondazione. Il par. 2 deputa il diritto particolare a definire ulteriori determinazioni normative sia per l'accettazione di fondazioni non autonome, sia per la costituzione di fondazioni autonome.

30.3. Un secondo momento del processo consiste nella amministrazione della dote. Il c. 1305 offre una serie di indicazioni cautelative al fine di un saggio investimento: si raccomanda, innanzi tutto, di conservare il denaro e i beni mobili in un luogo sicuro da approvarsi dall'Ordinario; si invita poi ad investire al più presto e utilmente il denaro in vista dell'interesse della fondazione, sempre stando al parere dell'Ordinario, il quale deve consultare i diretti interessati e il proprio Consiglio per gli Affari Economici.

30.4. I cc. 1306-1307 elencano altri strumenti e procedure formali in vista di un efficiente funzionamento delle fondazioni. Esse, anche se fatte verbalmente, siano stese per iscritto in duplice copia (le cosiddette «tavole di fondazione»); una copia venga conservata nell'archivio della Curia e l'altra in quello della persona giuridica in questione; si rediga un elenco degli oneri conseguenti alle pie fondazioni accettate e lo si possa facilmente consultare, affinché gli obblighi non vengano dimenticati; ogni rettore di persona giuridica posseda due distinti registri: oltre a quello per annotare gli oneri delle Messe (cf c. 958 par. 1), un altro per appuntare i vari obblighi delle fondazioni, le annesse offerte e il loro adempimento.

*E — Normativa circa la modifica delle pie volontà
(cc. 1308-1310)*

31. Il principio generale del «voluntates fidelium diligentissime impleantur» enucleato con chiarezza dal c. 1300 deve comporsi con il più generale principio di equità e, in particolare, con la condizione abbastanza ovvia del «sic stantibus rebus». Solo il saggio equilibrio tra questi criteri permette di risolvere i delicati problemi connessi con le estinzioni (soppressione), le riduzioni (diminuzione degli atti o delle prestazioni prescritte), le moderazioni (mitigazione di circostanze accessorie) e le modifiche (sostituzione

di un atto o di una prestazione con un altro atto o prestazione) degli obblighi connessi con le pie volontà.

31.1. Per quanto riguarda l'eventuale riduzione degli oneri delle Sante Messe, il c. 1308 par. 1 richiede in primo luogo esplicitamente una «giusta e necessaria causa» e, quindi, ne riserva la facoltà alla Santa Sede. L'Ordinario può avere tale competenza esclusivamente se le tavole di fondazione lo stabiliscono e quando si registra un calo di redditi (cf par. 2). Inoltre, il Vescovo diocesano e il Moderatore supremo di un Istituto religioso clericale di diritto pontificio ne sono in possesso anche alle seguenti condizioni (cf parr. 3,4 e 5): nel caso di legati autonomi, aventi cioè un proprio cespite ben individuato, solo quando non vi sia una persona che abbia l'obbligo (anche solo potenziale) di provvedere all'aumento dell'elemosina e possa essere efficacemente convinta ad adempierlo; nel caso di legati non autonomi, quando i redditi ad essi connessi si mostrino inadeguati alla realizzazione degli scopi dell'istituto o dell'ente sul quale gravano. In ogni caso, il criterio di riduzione è indicato nel valore dell'offerta della Messa stabilito e vigente in diocesi (cf c. 952).

31.2. Il c. 1309 considera il trasferimento degli oneri delle Messe, ossia le variazioni apportate alla volontà del fondatore circa il tempo e il luogo della celebrazione; ne attribuisce la competenza alle stesse autorità di cui al canone precedente.

31.3. L'ultimo canone del Libro V, il 1310, riguarda la riduzione, la moderazione e la modifica delle volontà dei fedeli in ordine alle altre cause pie. Anche qui, sempre sul presupposto di una causa giusta e necessaria, la competenza generale è riservata «ad validitatem» alla Santa Sede (cf par. 3). L'Ordinario ne possiede la facoltà globale solo se gli è stata espressamente concessa dal fondatore (cf par. 1); inoltre, anche se non gli è stato consentito esplicitamente, qualora risulti impossibile assolvere gli obblighi per diminuzione delle rendite o per altra ragione senza alcuna colpa degli amministratori, l'Ordinario, ascoltato il parere degli interessati e del proprio Consiglio per gli Affari Economici, può diminuire equamente gli oneri (cf par. 2).

LUIGI MISTÒ
*Seminario Arcivescovile
Venegono Inferiore (VA)*

16 marzo 1991